

PARTE SPECIALE

I reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001

Aggiornamento Dicembre 2023

PREMESSA

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata ai principi generali cui deve uniformarsi la condotta di tutti i Destinatari del Modello e da singole Sezioni dedicate ai reati-presupposto presi in considerazione sulla base dell'attività di mappatura condotta.

In particolare, le Sezioni di cui si compone la presente Parte Speciale sono le seguenti:

- Parte Speciale “I” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea
- Parte Speciale “II” – Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Parte Speciale “III” – Reati societari
- Parte Speciale “IV” – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale “V” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Parte Speciale “VI” – Reati finanziari o di abusi di mercato
- Parte Speciale “VII” – Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Parte Speciale “VIII” – Reati contro l’industria e il commercio
- Parte Speciale “IX” – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
- Parte Speciale “X” – Reati contro la personalità individuale
- Parte Speciale “XI” – Reati in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “XII” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Parte Speciale “XIII” – Reati ambientali
- Parte Speciale “XIV” – Impiego irregolare di lavoratori stranieri
- Parte Speciale “XV” – Reati di criminalità organizzata
- Parte Speciale “XVI” – Reati transnazionali
- Parte Speciale “XVII” – Reati di razzismo e xenofobia -
- Parte Speciale “XVIII” - Reati tributari;
- Parte Speciale “XIX” Contrabbando.
- Parte Speciale XX – Reati contro il patrimonio culturale
- Parte Speciale XXI – Delitti tentati

Si è espressamente convenuto di non esaminare, nello specifico, le *“pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*, le *“frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* e i reati di cui all’art. 12 della L. n. 9/2013 ritenendoli non applicabili alla Società considerato l’oggetto sociale e l’attività svolta dalla stessa.

In ciascuna delle Sezioni sopra indicate sono descritte: (a) le fattispecie di reato con indicazione di alcune potenziali modalità attuative degli illeciti; (b) i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi; nonché (c) i sistemi di controllo preventivo adottati dalla Società al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

PRINCIPI GENERALI

Sono di seguito elencati i principali principi di comportamento ai quali sono ispirate tutte le prassi, le procedure e i regolamenti interni ai quali tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi:

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma, ispirato al principio di segregazione (e, quindi, separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività della Società) e chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai destinatari della delega e dei poteri rispettivamente assegnati;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere adeguatamente documentati (in modo da garantire, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post) e devono essere previsti idonei meccanismi di pubblicità delle procure sia verso l'interno dell'organizzazione aziendale, sia verso soggetti terzi esterni che entrano in contatto con i soggetti delegati;
- il principio secondo cui a nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati (occorre prevedere limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti);
- l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il principio del rispetto, da parte del soggetto delegato/procuratore, della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società (ivi inclusi eventuali provvedimenti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive);
- individuazione dei requisiti soggettivi dei delegati/procuratori, le modalità di verifica del possesso da parte dei delegati/procuratori di tali requisiti e di apposite procedure di controllo dei requisiti stessi.

In aggiunta a quanto sopra, i Destinatari del Modello si conformano ai seguenti principi.

A. *Conflitto di interessi*

I Destinatari del Modello devono valutare, prima di ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interessi:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per dare un vantaggio nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico (o, nel caso di un Amministratore, al Consiglio di Amministrazione), il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sia condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse, l'operazione deve essere sospesa.

B. *Riservatezza*

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

C. *Correttezza*

I Destinatari del Modello devono gestire, in maniera completa, tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

D. *Imparzialità*

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da

qualsivoglia discriminazione basata sull'età, sullo stato di salute, sul sesso, sulla religione, sulla razza o su opinioni politiche e culturali.

E. Comunicazioni all'esterno

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare, a profitto proprio o di terzi, notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società.

F. Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

G. Omaggi, regalie e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di Società od enti e terzi soggetti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, per gli importi massimi espressamente previsti dalla legge.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

SEZIONE

“I”

**RETI NEI RAPPORTI CON LA P.A.
STATALE O DELL'UNIONE EUROPEA**

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “I” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea contemplati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea e le potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell’Unione europea.

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATALE O DELL'UNIONE EUROPEA E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 *I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*

Le fattispecie di reato previste negli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640 comma 2 n.1, 640-bis e 640-ter del codice penale, potrebbero realizzarsi nelle ipotesi di ottenimento di finanziamenti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee e di mancata destinazione degli stessi alle finalità per cui i finanziamenti sono stati erogati.

Le suddette fattispecie criminose potrebbero, altresì, realizzarsi, nell'ipotesi di percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo mediante utilizzo e/o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti fatti non veri od omissione di informazioni dovute.

Il Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13 avente ad oggetto "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*" ha modificato il titolo di reato dell'art. 316 bis c.p. e ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110% ("*Superbonus*").

La Legge 9 ottobre 2023 n. 137 "*Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 10.08.2023 n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasti agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute, di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica Amministrazione*", ha introdotto tre nuove fattispecie di reati presupposto nel D.Lgs. 231/2001 e specificatamente:

- turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353 bis c.p., nell'art. 24 e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis, nell'art. 25 octies.1

• **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.)**

L'art. 316-bis del codice penale, rubricato "*Malversazione di erogazioni pubbliche*" punisce "*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste*".

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta a titolo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti è distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva e, pertanto, il reato può dirsi realizzato solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distraga, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti, per la realizzazione di finalità diverse da quelle previste.

• **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.)**

L'art. 316-ter del codice penale, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*" punisce "*salvo che il fatto*

costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.

La fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee..

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un componente degli Organi Sociali, un eventuale futuro Dipendente o un Prestatore di lavoro, per far ottenere un finanziamento alla Società, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società un finanziamento non dovuto.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto relativamente alla fattispecie di reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen., potendosi configurare esclusivamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di cui alla truffa aggravata. Pertanto, la norma incriminatrice di cui all'art. 316-ter cod. pen. è destinata a coprire le condotte residue che l'art. 640-bis cod. pen. non punisce con sanzione penale.

In via generale, il reato di indebita percezione a danno dello Stato potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter cod. pen. e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall'art. 640-bis cod. pen.

Inoltre, l'art. 316-ter cod. pen. configura un'ipotesi residuale anche rispetto al reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.), rispetto al quale l'elemento differenziante è dato non più dalla tipologia di artificio o raggiri eventualmente utilizzata dall'agente, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie dell'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

- **Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)**

L'art. 640, comma 2, n.1, del codice penale rubricato “Truffa”punisce “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La pena è aumentata se “il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”; “se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità” e “se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5 (l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Lo schema di questo reato è quello tipico della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una immutazione del vero, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui). La fattispecie si caratterizza per la specificità del

soggetto passivo: lo Stato o un altro ente pubblico o l'Unione Europea.

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 cod. pen.), aggravata dall'evento che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

Tale reato potrebbe realizzarsi mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione statale o europea aggiudichi la gara alla Società.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri;
- mediante la predisposizione di documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione statale o europea aggiudichi la gara alla Società;
- mediante utilizzo di contrassegni falsificati al fine di far apparire versati tasse e contributi;
- nell'ipotesi di stipula di un contratto per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - allo Stato o ad altro ente pubblico anche europeo, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)**

L'art. 640-bis del codice penale rubricato "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" punisce chiunque ponga in essere condotte che integrino il reato di truffa per l'ottenimento di *"contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*.

Questa fattispecie è qualificabile come una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 cod. pen.. Si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: le erogazioni pubbliche. Per "erogazione pubblica" deve intendersi ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: contributi e sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640-bis cod. pen. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316-ter cod. pen. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. Elementi costitutivi della fattispecie sono: (i) l'induzione di altri in errore, (ii) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, (iii) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

- mediante la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea alla concessione o erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate.

• **Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)**

L'art. 640-ter del codice penale, rubricato "Frode informatica", punisce *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*.

Ai sensi del comma 2 e del comma 3 della medesima disposizione, la pena è aumentata *"se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640"* ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema oppure se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il reato di frode ha i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico o telematico attraverso la sua manipolazione.

Per sistema informatico deve intendersi, secondo quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 (*"Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"*), un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile dell'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate da una attività di codificazione e decodificazione di dati, allo scopo di generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

La norma è posta a tutela della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici nonché del patrimonio altrui. Il reato può essere commesso, alternativamente, mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento non autorizzato (che è possibile effettuare in qualsiasi modo, trattandosi di reato a forma libera) sui dati, informazioni e programmi ivi contenuti. L'attività di manipolazione e/o alterazione può essere rivolta verso sistemi informatici propri o di terzi, ivi inclusi i sistemi informatici dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

In ogni caso, tale fattispecie di reato assume particolare rilievo se realizzata in danno dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico anche europeo;
- mediante alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione statale o europea;
- mediante intervento, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione statale o europea o ad esso pertinenti;
- mediante alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione statale o europea per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati fiscali e/o

previdenziali della Società.

- **Frode nelle forniture pubbliche (art. 356 cod. pen.)**

L'art. 356 del codice penale, rubricato "Frode nelle forniture pubbliche", punisce "chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità".

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato:

- consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)**

L'art. 353 c.p. punisce "*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni*". La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette ed inoltre, le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)**

L'art. 353 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "*chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione*".

2.2 I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere"

Le fattispecie di reato previste dal codice penale agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 321, 322, 322bis, 323 e 346-bis potrebbero realizzarsi nelle fasi di contatto della Società - per il tramite di coloro che per essa agiscono - con la Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria o internazionale e con i suoi funzionari, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e quindi a titolo di concorso.

Al fine di individuare la categoria di "pubblici ufficiali" e "incaricati di pubblico servizio", appare opportuno rinviare rispettivamente alle previsioni di cui agli artt. 357 e 358 codice penale.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per pubblici ufficiali si intendono "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della*

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. per persone incaricate di un pubblico servizio si intendono "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Inoltre, considerato che, secondo la vigente disciplina codicistica, a rilevare è la effettiva attività svolta e non la naturagiuridica, pubblica o privata, del soggetto, è bene ricordare che:

i) sono qualificabili come pubblici ufficiali tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi

ii) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale. Le fattispecie criminose in esame pur avendo elementi peculiari, presuppongono l'instaurazione di rapporti con i soggetti suddetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, e che, in quanto tali, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni perseguendo il buon andamento della *res publica*, evitando qualsivoglia mercimonio del proprio ufficio. Allo stesso modo, tali fattispecie disciplinano l'agire dei soggetti privati al fine di evitare che questi utilizzino metodi e condotte suscettibili di minare l'indipendenza della Pubblica Amministrazione.

• **Concussione (art. 317 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 317 del codice penale, rubricato "Concussione", è punito *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità"*.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e la condotta corrotta (artt. 318, 319 cod. pen.) del medesimo non sta nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontestabile e incontrastabile del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio: che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

Con il termine "altra utilità" deve intendersi tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente in un fare o in un dare e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.

Le condotte concussive appaiono difficilmente tipizzabili, potendosi manifestare sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che quella di soccombenza del privato attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito.

Si segnala, ad ogni modo, che la condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- nell'ipotesi in cui i fatti di cui sopra vengano commessi nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, di persone comandate

dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

È, inoltre, ipotizzabile il concorso nel reato di concussione:

- qualora un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società partecipi alla condotta criminosa di un pubblico ufficiale nell'interesse della Società ovvero per ottenere un vantaggio per quest'ultima.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, e 319-bis cod. pen.)**

L'art. 318 del codice penale, rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", punisce "*il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio, ndr.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*".

L'art. 319 codice penale, rubricato "*corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio*", punisce "*il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio, ndr.) che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*".

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altro, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio a favore dell'offerente.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso un fatto di cui all'art. 319 codice penale che abbia "[...] per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi" (art. 319-bis cod. pen.).

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale, che riveste la qualità di pubblico impiegato; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetti la promessa;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cui sia stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)**

L'art. 319-ter del codice penale, rubricato "Corruzione in atti giudiziari" punisce il pubblico ufficiale che commetta i fatti indicati negli articoli 318 e 319 "*per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*". La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui la Società - o una diversa società del Gruppo - sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa).

• **Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)**

Il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" potrebbe realizzarsi:

- nell'ipotesi in cui - a fronte di un rapporto tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ad es. di tipo "concessorio" e/o "autorizzatorio") - derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio; di talché tale reato potrebbe configurarsi qualora quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche questa fattispecie di reato assume rilevanza quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

• **Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 321 del codice penale, rubricato "Pene per il corruttore", le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 cod. pen., nell'articolo 319 cod. pen., nell'articolo 319-bis cod. pen., nell'articolo 319-ter cod. pen. e nell'articolo 320 cod. pen. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pertanto, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

• **Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)**

L'art. 322 del codice penale, rubricato "Istigazione alla corruzione", punisce *"chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non è accettata"*.

Viene, parimenti, sanzionata la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È, altresì, sanzionata la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 codice penale.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non venga accettata;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 cod. pen. (i.e. per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio);nell'ipotesi in cui i fatti di cui al punto precedente vengano commessi nei confronti dei membri degli organidelle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzionie/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degliaddetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale,di persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

• **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 322-bis codice penale, le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma e 323 c. p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* * *

• **Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.c.)**

Ai sensi dell'art. 346 bis del Codice Penale: *Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecitaverso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della Pubblica Amministrazione. Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso. Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di occultato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. STATALE O DELL'UNIONE EUROPEA

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio, in particolare, sono da considerarsi a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o europea (c.d. "rischio diretto"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a funzionari pubblici (c.d. "rischio indiretto").

4. I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. STATALE O DELL'UNIONE EUROPEA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI.

Con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o europea, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- la Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche statali o europee siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione statale o europea;
- i responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione statale o europea i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali intrattengono relazioni a vario titolo a convinzioni false, ambigue o fuorvianti;
- le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione statale o europea devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata;
- la Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale;
- la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;
- i fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio;
- i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento;
- i pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;

- è fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche statali od europee denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- divieto della “dazione o promessa a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio di denaro o altra utilità affinché gli stessi compiano, omettano o ritardino (o perché gli stessi hanno omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio”, da estendersi anche nei confronti dei membri degli organi delle Comunità Europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità Europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- divieto per coloro che – nell'esercizio delle funzioni aziendali – rivestano anche la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di un pubblico servizio, di ricevere denaro e/o altra utilità per compiere, omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio, nonché di costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo denaro o altra utilità;
- divieto per coloro che possano rivestire la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di porre in essere condotte contrarie al disposto delle norme applicabili ovvero, in alternativa, l'opportunità che gli incontri con la clientela avvengano possibilmente presso la sede dell'ente;
- divieto per il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto che rivesta la carica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di incontrare la controparte da solo;
- divieto per il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto – se a ciò non espressamente autorizzati dalle procedure aziendali – di prendere contatti con esponenti della P.A.;
- divieto per il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto che sia autorizzato dalle procedure aziendali a prendere contatti con esponenti della P.A. a richiedere autorizzazioni e/o permessi non dovuti o, comunque, atti e/o provvedimenti nell'interesse o a vantaggio della Società nella consapevolezza che questa non ne abbia diritto;
- divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o altra utilità per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione statale o europea;
- divieto di cercare di influenzare le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione statale o europea;
- divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni, nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione statale o europea:
 - a) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione statale o europea a titolo personale;
 - b) offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
 - c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- divieto per la Società di farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o europea, da Partner, Prestatori di lavoro o da altri soggetti “terzi” quando si possano creare conflitti d'interesse;
- obblighi aggiuntivi di *reporting* alle funzioni di direzione/controllo e di decisione congiunta di più soggetti

coinvolti;

- obbligo di rilascio di documentazione e/o certificazioni alla clientela attraverso sistemi informatici che non consentano la modifica manuale dei dati (salvo per gli amministratori di sistema) ma garantiscano la tracciabilità di ogni documento richiesto e rilasciato nonché dell'operatore che ha evaso tali richieste;
- divieto di offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore, e salvo che si tratti di Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o altri, a condizione che questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, e sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori;
- divieto di compiere qualsivoglia atto volto a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- divieto di assumere alle dipendenze della Società, impiegati o ex impiegati della Pubblica Amministrazione statale o europea cheabbiano partecipato direttamente o indirettamente alle trattative o preso parte a rapporti con la Società;
- in particolare, è fatto divieto di:
 - promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
 - accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore;
 - promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
 - effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
 - favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
 - promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti;
- in particolare è fatto divieto di:
 - produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
 - destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui

non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;

- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. STATALE O DELL'UNIONE EUROPEA

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività garantita anche tramite la registrazione e l'archiviazione degli atti e dei documenti e sulla valutazione complessiva dei singoli processi sensibili;
- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- controllo della documentazione aziendale relativa agli uffici pubblici assunti dagli esponenti della società e, comunque, della documentazione rilevante nei rapporti con la P.A.;
- controllo dei collaboratori esterni e della congruità dei compensi pagati rispetto all'attività prestata;
- controllo della documentazione aziendale giustificativa dei rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- chiara individuazione e indicazione dei soggetti responsabili a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea;
- livelli autorizzativi definiti, segregazione di ruolo tra soggetto richiedente e quello designato a gestire gli scambi di informazioni con la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea;
- tracciabilità dell'intero processo (dell'attività svolta e della documentazione);
- rendicontazione dell'attività svolta;
- veridicità, completezza, congruità e tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti;
- specifici criteri da adottare per la selezione ed assunzione del personale (escludendo esplicitamente, tra l'altro, che la selezione ed assunzione di personale possa essere effettuata per favorire un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e che la stessa possa essere effettuata per dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla loro società);
- meccanismi di controllo del rispetto dei criteri di selezione ed assunzione del personale di cui alla precedente lettera a);
- obbligo di documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistema di controllo delle politiche retributive;
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad

attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali);

- la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli con previsione di almeno due soggetti nella fase di selezione e assunzione;
- le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica Dipendenti;
- sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti criteri e/o principi:

- obbligo per i delegati/procuratori di rispettare le previsioni di cui alle procedure interne (fra cui la Procedura per la gestione dei rapporti con P.A.);
- invalidità e inefficacia del mandato/procura, in caso di violazione delle norme penali afferenti la responsabilità degli enti da parte dei delegati/procuratori;
- individuazione dei casi in cui il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in forza della specifica attività svolta;
- informazione/formazione dei soggetti di cui al punto precedente in merito alla qualifica rivestita e alle norme applicabili;
- controlli sull'operato dei soggetti apicali e/o sottoposti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in forza della specifica attività svolta;
- presenza di direttive che impongano ai dipendenti della Società di interfacciarsi esclusivamente con soggetti della P.A. ufficialmente investiti del potere e del titolo per interloquire;
- tracciabilità delle operazioni, comunque da documentare, al fine di monitorare il corretto svolgimento degli incontri in modo tale da rendere l'attività svolta dal Dipendente documentata e ricostruibile;
- obbligo - in caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti - di intrattenere i contatti con le Autorità di Vigilanza e le altre Autorità Pubbliche tramite o alla presenza della funzione di *compliance* e di almeno un altro soggetto non appartenente all'area operativa interessata dall'ispezione e/o dalla richiesta dell'autorità; nel caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti provenienti da altre Autorità pubbliche, obbligo di intrattenere i contatti/rapporti con tali Autorità tramite o alla presenza di un soggetto appartenente ad una funzione di controllo scelto in base al criterio della funzionalità;
- obbligo per gli esponenti della Società, in caso di colloqui riservati con gli esponenti dell'Autorità di Vigilanza o le altre Autorità Pubbliche, di riportare, salvo che ciò sia espressamente vietato dalla legge, alle funzioni di controllo deputate dalla Società l'esito dell'incontro e le modalità di svolgimento dello stesso;
- tracciabilità, verbalizzazione e debita conservazione, anche in forma documentale, degli incontri con qualunque Autorità;
- adozione di specifiche cautele qualora cliente della Società sia un ente pubblico nonché nei casi in cui la Società operi in qualità di consulente/prestatore di servizi di un cliente che intenda concludere affari con la P.A.;

- coinvolgimento dei legali interni e/o esterni nella predisposizione e nella verifica della documentazione contrattuale destinata al cliente P.A. nonché in tutti i passaggi delle trattative, inclusi gli incontri tra le parti;
- criteri di selezione dei soggetti cui affidare la predisposizione dei progetti e delle relative istanze alla P.A.;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento del progetto;
- controllo e verifica della veridicità e completezza della documentazione allegata alle eventuali richieste di erogazione presentate in nome e per conto della Società;
- controllo (ivi compresa l'effettuazione di eventuali approfondite *due diligence*) volti a verificare, tracciare e garantire la correttezza di tutte le fasi relative alla richiesta/ottenimento/gestione di eventuali finanziamenti pubblici (anche nell'ipotesi in cui tali finanziamenti siano stati originariamente richiesti ed ottenuti da un soggetto terzo e successivamente acquisiti dalla Società);
- verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'eventuale erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento di un eventuale contributo pubblico) e sul relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- controlli sull'effettivo impiego dei eventuali fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati;
- monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del *trend* dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta;
- verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
- in caso di eventuale partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.):
 - a. verifiche preventive sui potenziali partner;
 - b. approccio omogeneo e condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico;
 - c. acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231);
 - d. definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
 - e. adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner

che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. joint venture, ATI, RTI, consorzi, ecc.).

- controllo (formale e sostanziale) e tracciabilità delle risorse e dei flussi finanziari della Società;
- adozione di regole riguardanti il *budget*, la gestione della tesoreria e le modalità di rimborso delle spese per trasferte e trasporto del personale;
- controllo preventivo e sistemi di tracciabilità di tutta la documentazione inerente all'attività della Società ed, in particolare, di quella diretta a e/o ricevuta dalla P.A, della corrispondenza in entrata ed in uscita e delle fatture passive;
- controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alla P.A. sia con riferimento alla predisposizione del progetto, sia per quanto riguarda i requisiti tecnici, economici e professionali della Società, sia per quanto riguarda le attività realizzative;
- controllo preventivo e meccanismi di tracciabilità della corrispondenza in entrata e in uscita e delle fatture passive, di quella attinente all'utilizzo delle risorse finanziarie della Società, nonché quella relativa alla promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni;
- protocollazione e conservazione dei documenti relativi ad eventuali richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e ai contratti con i Partner e i Prestatori di Lavoro;
- controllo dei collaboratori esterni e della congruità dei compensi pagati;
- controllo gerarchico (anche in sede di ordine di servizio) delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la Società;
- controlli interni alla Società volti a garantire la correttezza e la legittimità dell'eventuale accesso ai Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione e, in particolare:
 - (i) un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da Dipendenti e/o altri Prestatori di lavoro;
 - (ii) la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei Dipendenti e/o altri Prestatori di lavoro delle ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società;
 - (iii) il rispetto della normativa sulla privacy anche a tutela dei Dipendenti e/o altri Prestatori di lavoro.
- controllo finalizzato a scongiurare la realizzazione di fondi extra bilancio;
- previsione di soglie di spesa in relazione a regali e benefici elargibili ai clienti appartenenti alla P.A. secondo le previsioni della legge 6 novembre 2012, n. 190. Inoltre, dovrà essere stabilito un adeguato processo autorizzativo in tal senso;
- specifici criteri di gestione delle spese di rappresentanza.

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché tutti i contatti - a qualsiasi titolo intercorsi - tra la Società (per il tramite dei suoi Organi Sociali, Dipendenti e, se del caso, Partner e Prestatori di Lavoro) e la Pubblica Amministrazione statale o dell'Unione europea.

Le regole e i principi di comportamento, così individuati, si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

SEZIONE

“II”

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione II della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati di criminalità informatica contemplati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie di reati informatici e di trattamento illecito di dati e le potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati di criminalità informatica;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati di criminalità informatica;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica.

2. I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001

Il sempre più frequente ricorso da parte degli enti alle tecnologie informatiche e la potenziale pericolosità di tali mezzi qualora non utilizzati in modo conforme alla legge ha convinto i governi nazionali ad attuare una stretta cooperazione giudiziaria a livello internazionale, fondata anche sull'armonizzazione delle normative nazionali. Così la consapevolezza della necessità di una lotta a livello internazionale contro la criminalità informatica è stata alla base della elaborazione e sottoscrizione della Convenzione di Budapest per la lotta contro la criminalità informatica.

La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica prevede specifiche misure normative di diritto penale sostanziale che gli Stati firmatari devono adottare a livello nazionale.

Nella Convenzione sono, altresì, previste la punibilità del concorso nel reato e la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando i reati di criminalità informatica siano commessi da una persona fisica esercitante poteri direttivi nel loro ambito.

L'Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest con l'emanazione della Legge 18 marzo 2008, n. 48 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Supplemento Ordinario n. 80 del 4 aprile 2008), recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Con l'art. 7 della citata Legge è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-bis che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici. A tali fattispecie si aggiungono quelle di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

La legge 23 dicembre 2021 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" – Legge europea 2019-2020*", entrata in vigore l'1 febbraio 2022, in un'ottica di uniformazione della normativa nazionale con quella europea, ha apportato delle significative modifiche alle fattispecie di reato previste negli articoli 615 e ss. del Codice Penale e contemplati nella categoria dei reati presupposto di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 24-bis, la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o un interesse per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto nel reperimento non autorizzato di informazioni confidenziali di interesse per la Società, il danneggiamento, la distruzione, modifica o manomissione di dati di interesse per la Società, l'introduzione di sistemi atti a danneggiare i sistemi informatici dei clienti al fine di ottenerne un vantaggio; l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche dei clienti al fine di trarne un vantaggio. Per "Elusione fraudolenta" si può considerare l'intenzionalità della sola condotta dell'autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte "pericolose".

• Documenti informatici (art. 491-bis del codice penale)

L'art. 491-bis codice penale, rubricato "Documenti informatici" sancisce che *"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"*. La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. L'articolo 491-bis del Codice Penale (come introdotto dalla Legge n. 547/1993 e poi modificato prima dalla Legge n.48/2008 poi dal D.Lgs. n. 7/2016) contiene, infatti, una previsione che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico. Le falsità in esame riguardano anche gli atti redatti, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblicoeservizio.

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario definire il "documento informatico". Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario specifica che: *"[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere,*

anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della pubblica amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del documento informatico nei documenti tra privati).

Quanto all'identificazione del concetto di "documento informatico pubblico", un'indicazione può desumersi anche dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità in documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione sono "pubblici", dovendosi intendere come tali quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Quanto alla nozione di "efficacia probatoria", si fa presente che ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento (firma digitale "forte", cioè firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un ente certificatore legalmente autorizzato).

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo,

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, formi un documento informatico falso, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

• **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter del cod. pen.)**

L'art. 615-ter codice penale, rubricato "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" punisce "*chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.*".

Per "**sistema informatico**" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "**sistema telematico**" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

La condotta sanzionata penalmente si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti. La norma punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

In ogni caso, il reato in esame si realizza soltanto se il sistema che si viola è provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni in quanto in tal modo il titolare del sistema ha manifestato la propria volontà di inibire a terzi l'accesso al sistema.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

• **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater del codice penale)**

L'art. 615-quater codice penale, ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", punisce *"chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo."*

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino in violazioni di un ambito di riservatezza di un soggetto. Ciò può avvenire, a mero titolo esemplificativo, procurandosi il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad un altro soggetto ovvero utilizzando una carta di credito contraffatta. Viceversa, secondo consolidata giurisprudenza, non configura il reato di detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici e telematici il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

• **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies del codice penale)**

L'art. 615-quinquies codice penale, rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" punisce *"chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"*.

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella diffusione di tecnologie informatiche di varia tipologia (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) volte ad accedere forzosamente a sistemi informatici o telematici e danneggiarne o interromperne l'attività.

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna, o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)**

L'art. 617-quater codice penale, rubricato "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" punisce – e con pene inasprite dalla Legge 238/2021 – *"chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe [...]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma."*

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell'art. 617-quater punisce chi ha intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il

secondo comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione stessa, comunque sia venuta a conoscenza dell'agente (fraudolentemente o casualmente), venga divulgata - nella sua totalità come parzialmente - a terzi con qualsivoglia mezzo di informazione.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

• **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies cod. pen.)**

L'art. 617-quinquies del codice penale, rubricato "Detenzione, diffusione, installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", punisce "*chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*". La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella installazione e nell'utilizzo di apparecchiature che siano idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche tra terzi. La condotta sanzionata potrebbe integrarsi mediante, a mero titolo esemplificativo, l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica per evitare che i concorrenti possano presentare al compratore un'offerta migliore ovvero anche per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente stesso ovvero mediante l'impedimento e/o l'interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi."

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis del codice penale)**

L'art. 635-bis del codice penale, rubricato "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", punisce chiunque "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui [...]*".

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del codice penale)**

L'art. 635-ter del codice penale, rubricato "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", punisce chiunque "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*".

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all'art. 635-bis quanto alle caratteristiche delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero di pubblica utilità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater del codice penale)**

L'art. 635 quater codice penale, rubricato "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", punisce chiunque "salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies del codice penale)**

L'art. 635-quinquies codice penale, rubricato "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità", punisce chiunque ponga in essere le condotte prescritte all'art. 635-quater al fine di "distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento."

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all'art. 635-quater quanto alle caratteristiche dei sistemi informatici o telematici, essendo gli stessi di pubblica utilità.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi mediante, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

• **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies del codice penale)**

L'art. 640-quinquies codice penale, rubricato "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica", punisce "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato".

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - qualora presti servizi di certificazione di firma elettronica -, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2.2 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D. Lgs. 105/2019 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Con la normativa introdotta nel 2019, il legislatore ha provveduto ad inserire all’art. 24-bis co. 3 (c.d. “reati informatici”) la seguente fattispecie di reato che punisce “*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto*”

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Sono pertanto stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:

- 1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio;
- 2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
- 3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
- 4) all’integrità delle reti e dei sistemi informativi;
- 5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;
- 6) al monitoraggio, test e controllo;
- 7) alla formazione e consapevolezza;
- 8) all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di criminalità informatica e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio e, comunque, tutte le attività che riguardano il trattamento di dati informatici dei clienti e dei dipendenti.

4. I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di criminalità informatica, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- obbligo per i soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che – in forza di un contratto con la Società – utilizzino strumenti tecnologici (aziendali o non aziendali) per conto della stessa di rispettare le norme comportamentali;
- rispetto della normativa sulla protezione e trattamento dei dati personali;
- rispetto delle misure e dei presidi previsti nell’ambito del Sistema di ICT Security Governance, Management & Compliance adottato dalla Società e, in particolare:
 - protezione dell’integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
 - protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
 - garanzia che l’utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali;
 - validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
 - rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
 - aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;
 - accesso ai sistemi informatici della Società mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell’esistenza di effettive esigenze di accesso derivanti dalle mansioni che competono al ruolo ricoperto dal soggetto;
 - controllo degli accessi;
 - tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
 - definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni;
 - utilizzazione di misure di protezione dell’accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
 - gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all’uopo incaricato;
 - controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
 - controlli sull’instradamento (*routing*) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza;
 - controlli sulla installazione di *software* sui sistemi operativi;
 - rilevazione e indirizzamento tempestivo delle vulnerabilità tecniche dei sistemi;
 - garanzia di un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
 - controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da *software* dannosi (*virus*), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
 - etichettatura e trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall’organizzazione;
 - definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di

elaborazione delle informazioni;

- allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione;
- gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale a ciò incaricato;
- presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business;
- inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni.

In particolare, tutti coloro che vengono a conoscenza di dati personali in ragione del loro ufficio - e, dunque, in primis, i Responsabili ed i soggetti autorizzati al trattamento di dati così come definiti dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") - dovranno uniformare i loro comportamenti e le loro azioni alle disposizioni della normativa e delle procedure interne adottate dalla Società.

- Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono:
 - la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username, password e smart card) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
 - la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
 - la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
 - la garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
 - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- inserimento di apposite clausole nei contratti conclusi con i *provider* di servizi legati all'*Information Technology*;
- previsione di livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti al rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, anche nei rapporti con gli Enti, pubblici e privati;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportino i processi a rischio di commissione dei reati di criminalità informatica;
- disciplina dell'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro (c.d. BYOD policy), qualora ammessi, che prevedano, a titolo esemplificativo:
 - (i) la regolamentazione dell'uso dei suddetti apparecchi (quali tablet e smartphone) a fini lavorativi;
 - (ii) la selezione e definizione di browser, programmi, social network e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all'interno del contesto aziendale;
 - (iii) l'adozione di sistemi di logging e di monitoring nei limiti consentiti;
 - (iv) la previsione di un sistema interno di gestione degli apparecchi, comprendente la programmazione degli stessi e l'assistenza tecnica;
 - (v) l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoto dei dispositivi;
- disciplina dell'utilizzo di sistemi di c.d. *cloud computing* che prevedano, a titolo esemplificativo:
 - (i) la scelta dei c.d. cloud server ammessi dall'azienda sulla base di criteri stabiliti da policy interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.);
 - (ii) la regolamentazione e/o restrizione dell'uso di servizi di clouding per il salvataggio e la trasmissione di determinate tipologie di documenti aziendali;
 - (iii) la definizione e diffusione di linee guida per l'utilizzo dei servizi di clouding da parte di tutti gli esponenti dell'azienda;
- rispetto delle misure e dei presidi previsti nell'ambito del Sistema di ICT Security Governance, Management & Compliance adottato dalla Società e, in particolare:
 - protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
 - protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
 - garanzia che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali;
 - validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
 - rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
 - aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;
 - accesso ai sistemi informatici della Società mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di

effettive esigenze di accesso derivanti dalle mansioni che competono al ruolo ricoperto dal soggetto;

- controllo degli accessi;
- tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni;
- utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato;
- controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- controlli sull'instradamento (*routing*) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza;
- controlli sulla installazione di *software* sui sistemi operativi;
- rilevazione e indirizzamento tempestivo delle vulnerabilità tecniche dei sistemi;
-
- garanzia di un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da *software* dannosi (*virus*), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- etichettatura e trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione;
- definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione;
- gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale a ciò incaricato;
- presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business;
- inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni.

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice criminalità informatica. Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di criminalità informatica.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica.

SEZIONE

“III”

REATI SOCIETARI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “III” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati societari contemplati all’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) e, ove necessario, del tentativo (art. 56 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati societari.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati societari e le potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati societari;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati societari;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati societari.

2. I REATI SOCIETARI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366*”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti mediante l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-ter, rubricato “Reati societari”.

Il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); (con l'art. 55, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1.

Tale disposizione prevede specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell'ente “*in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*”. Si tratta di reati c.d. “propri”, che possono, pertanto, essere commessi dai soli soggetti esplicitamente individuati nella disposizione in esame (amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza). False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

Le previsioni degli artt. 2621, 2621 bis e 2622 del codice civile sono assimilabili in ragione della medesima natura della condotta punita (falsità delle comunicazioni sociali), differenziandosi tra loro per l'offensività della condotta stessa nei confronti dei soci e dei creditori. Infatti, mentre l'art. 2621 cod. civ. riguarda, genericamente, le false comunicazioni sociali, l'art. 2622 cod. civ., pur punendo la medesima condotta, prevede l'esistenza di un autonomo reato qualora datale condotta derivi un danno ai soci e ai creditori.

Entrambe le disposizioni intendono tutelare la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell'attività economica e per il rispetto di soggetti che non possono intervenire, in modo alcuno, sulla formazione delle decisioni dell'ente, ad esempio, in quanto creditori dello stesso, suoi soci di minoranza, risparmiatori o investitori della società quando questa sia quotata nei mercati ufficiali.

Si riportano, di seguito, i testi delle disposizioni in commento.

• **False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) – Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)**

L'art. 2621 del codice civile, rubricato “False comunicazioni sociali”, punisce, salvo quanto previsto dall'articolo 2622 del codice civile, gli amministratori, i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabilisocietari, i sindaci e i liquidatori i quali: “*1. al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti;

- la condotta deve essere concretamente idonea a indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato, di natura delittuosa, è procedibile d'ufficio.

È prevista una riduzione di pena – e, conseguentemente, della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente – se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.).

La stessa riduzione di pena si applica se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati nell'art. 1 comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (società che non possono fallire).

• **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)**

L'art. 2622 del codice civile, rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate", punisce gli amministratori, i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali:

"1. al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni."

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni omesse devono essere rilevanti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato, di natura delittuosa, è procedibile d'ufficio.

Come già illustrato, i soggetti attivi dei reati di cui alle disposizioni in commento possono essere solo amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori (trattasi di c.d. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 cod. pen. concorrono nel reato da loro commesso.

Le condotte sanzionate consistono nell'aver esposto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), con l'intenzione di indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero nell'aver ommesso, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Restano invece escluse le comunicazioni endosocietarie e quelle dirette ad un unico destinatario.

Come già anticipato, il reato previsto dall'art. 2622 cod. civ. si distingue da quello di cui all'art. 2621 cod. atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o per i creditori, nel secondo, le comunicazioni sociali dirette all'esterno i cui contenuti, seppur non abbiano provocato un effettivo danno alla società, siano, in ogni caso, false e non rispondenti al vero. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod. disciplina un c.d. "reato di pericolo" (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 cod. civ. disciplina un c.d. "reato di danno" a tutela della conservazione del patrimonio sociale e degli interessi dei soci e dei creditori.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), con l'intenzione di indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero omettano, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

• Impedito controllo (art. 2625, 2 comma, cod. civ.)

L'art. 2625, secondo comma, del codice civile rubricato "Impedito controllo", punisce "*gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali*".

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (i.e. occultando documenti e con altri idonei artifici), lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, eventualmente cagionando un danno ai soci.

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

L'art. 2626 del codice civile, rubricato "Indebita restituzione dei conferimenti", punisce "*gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli*".

La fattispecie riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato assume rilievo solo se, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve rispetto ai quali si applicherà il reato previsto all'art. 2627 cod. civ.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

L'art. 2627 del codice civile, rubricato "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", punisce *"gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite"*.

Il reato, di natura contravvenzionale, in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

In ragione dell'applicabilità delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse della società, la fattispecie prevista dall'art. 2627 cod. civ. non appare comunque facilmente ipotizzabile poiché le ipotesi previste dalla norma in commento producono, generalmente, una diminuzione del patrimonio e quindi un danno per la società stessa, anziché un beneficio.

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

L'art. 2628 codice civile, rubricato "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", punisce *"gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge"*.

Si tratta di un reato proprio che, in quanto tale, può essere commesso dai soli amministratori della società che potrebbero procedere, di fatto, ad una restituzione dei conferimenti ai soci con conseguente dissolvimento del capitale sociale.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata realizzata la condotta, il reato è estinto.

• Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 cod. civ.)

L'art. 2629 del codice civile, rubricato "Operazioni in pregiudizio ai creditori" punisce *"gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori"*.

Si tratta di un reato proprio che, in quanto tale, può essere commesso dai soli amministratori della Società. Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori cagionino un danno ai creditori, effettuando riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)**

L'art. 2629-bis del codice civile, rubricato "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi", punisce *"l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma"*.

Ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del codice civile *"l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile"*.

Considerato che, nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, il soggetto danneggiato è rappresentato dalla società stessa, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo potrebbe essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629-bis cod. sono, a mero titolo esemplificativo:

- mancata dichiarazione - da parte dell'amministratore delegato di una società quotata al Consiglio di Amministrazione - di un interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione;
- mancata dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di una società quotata della sua qualità di socio di maggioranza in una società controparte di quella dallo stesso amministrata.
- in via potenziale, il caso in cui la Società decida di quotarsi in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 D.Lgs. n. 58/98 o venga sottoposta a vigilanza ex D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 58/98, D.Lgs. n. 124/93 e D.Lgs. n. 209/05;
- l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso amministratore abbia in una determinata operazione della Società;
- nell'ipotesi di amministratore delegato, mancata astensione dal compimento dell'operazione in conflitto e nella mancata investitura dell'organo collegiale sull'operazione in conflitto;
- nel caso, invece, di amministratore unico, omessa notizia dell'operazione in conflitto alla prima assemblea utile.

In ragione dell'ambito di applicazione di tale reato (società quotate), la fattispecie prevista dall'art. 2629-bis cod. civ. non appare ipotizzabile nel caso di specie.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

L'art. 2632 del codice civile, rubricato "Formazione fittizia del capitale", punisce *"gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione [...]"*. Il reato in esame, di natura delittuosa e procedibile d'ufficio, potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui l'amministratore e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

L'art. 2633 del codice civile, rubricato "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", punisce *"i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. La norma configura un'ipotesi di reato proprio, con soggetti attivi i soli liquidatori.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

L'art. 2636 del codice civile, rubricato "Illecita influenza sull'assemblea", punisce *"chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto"*.

Il reato può essere commesso da chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze assembleari che in altro modo non si sarebbero raggiunte.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2636 c.c sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
- presentazione all'assemblea dei soci di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto ovvero la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;
- falsificazione del numero di intervenuti all'assemblea;
- attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- esercizio di minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

- **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

L'art. 2637 del codice civile, rubricato "Aggiotaggio", punisce *"chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari"*.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2637 c.c sono, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incida, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- attraverso la diffusione alla stampa di notizie false sulla società medesima relative a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione della società e, in quanto tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del valore del titolo azionario di detta società.

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

L'art. 2638 del codice civile, rubricato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza", punisce *"gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima"*.

Si tratta di un reato che può essere commesso esclusivamente dagli organi sociali, dai dipendenti e/o dai rappresentanti di società e/o enti sottoposti per legge al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società all'interno delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza cui la Società stessa è per legge sottoposta ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sulla medesima situazione, alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di queste ultime.
- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)**

L'art. 2635, comma 1, c.c. punisce, con la reclusione da uno a tre anni, *"gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società"*.

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave (e cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) – se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Il comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni sono previste a carico del soggetto che promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Le pene stabilite dall'art. 2635 cod. civ. sono raddoppiate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58, del 1998 (T.U.F.).

L'illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità *ex art.* 2635 cod.civ. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al comma 3 dell'art. 2635 cod.civ., operato dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, tale fattispecie criminosa costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente medesimo esclusivamente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 cod.civ. appartenenti ad un'altra società. In tal caso a carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Per completezza si segnala che la Legge n. 190 del 2012 ha configurato nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 il delitto di "corruzione tra privati", in sostituzione del precedente delitto di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" introdotto dal D.lgs. n. 61 del 2002, al fine di allineare l'ordinamento penale ai vincoli internazionali in materia di incriminazione della corruzione nel settore privato.

Sul punto, giova, tuttavia, rilevare che la nuova formulazione dell'art. 2635 cod. civ. non è il frutto di una trasposizione, con i necessari adattamenti, del modello pubblicistico della corruzione (soluzione in linea con le scelte operate in proposito da numerosi ordinamenti europei), ma continua a presentare marcate caratteristiche autonome, frutto dell'ibridazione tra lo schema della corruzione e quello dell'infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ.

Il fatto tipico contemplato nel primo comma dell'art. 2635 cod.civ. è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione, posto che la condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento dal procurato nocimento alla società.

Le aggiunte introdotte dalla legge n. 190 del 2012 al primo comma dell'art. 2635 cod.civ., per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di fedeltà» e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal «danaro», non sembrano avere una reale portata innovativa; il «danaro» era già ricompreso nel concetto di «utilità» presente nella precedente formulazione dell'art. 2635, comma 1, cod.civ., mentre il richiamo a un generico dovere di «fedeltà» non sembra estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in quanto, tra l'altro, fonte di possibile incertezza quanto alla determinazione nei suoi effettivi contenuti e foriero di non pochi problemi in sede di applicazione della norma.

La prima rilevante novità introdotta dal legislatore riguarda invece i soggetti attivi del reato.

Nel primo comma dell'art. 2635 cod. civ. la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario "corrotto-corruttore").

Il secondo comma dell'articolo prevede invece una nuova seconda categoria di soggetti attivi rappresentata da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti attivi indicati al primo comma.

Assume, pertanto, autonoma rilevanza anche la condotta illecita di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Un'altra importante novità introdotta dalla legge n. 190 del 2012 – oltre all'innalzamento del minimo edittale della reclusione previsto per la fattispecie di cui al primo comma e alla previsione di un'aggravante nel caso di società quotata – riguarda il regime di procedibilità del reato.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla loro società.

In particolare, quanto alle modalità attuative, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società dia e/o prometta denaro o altra utilità:

- a un amministratore (o altro esponente) di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;
- nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
- al rappresentante di una banca/istituto finanziario per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto;
- al responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi a condizioni sfavorevoli o svantaggiose per quest'ultima;
- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;
- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di ottenere integrazioni o varianti più favorevoli rispetto al primo accordo cagionando un danno a detta società;
- al membro di una commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori;
- al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente;
- al responsabile commerciale di un'altra società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.

• **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 – bis cod. civ.)**

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera s-bis), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635 bis, comma 1, cod. civ., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 cod. pen., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 cod. civ. appartenenti a società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Specificamente, la disposizione in oggetto prevede che *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”*.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui venga offerta o promessa di utilità, successivamente non accettata, al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con Revalo a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. 19/2023)**

Questa fattispecie di reato introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. 19/2023, punisce. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La norma si riferisce espressamente al “certificato preliminare” disciplinato dall'art. 29 del medesimo D.Lgs. 19/2023 e in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il Notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Qualora a tal fine, sia posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge - in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32 bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge poi al successivo articolo 55 del medesimo decreto, la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001 e così il delitto in discorso è entrato a far parte del novero dei reati presupposto con l'introduzione all'art. 25 ter della lettera s-ter, al comma 1.

La nuova disposizione punisce dunque - ove sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 – l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto in esame con sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote. La sanzione è aumentata di 1/3 laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili della normativa ex 231/2001, si conferma al l'art. 30 del D.Lgs. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati societari e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI SOCIETARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati societari, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto a carico di tutti i Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- ☐ l'obbligo a carico di tutti i Dipendenti del Modello di:
 - (1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - (2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - (3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - (4) evitare di porre in essere comportamenti mirati a dare o promettere denaro o altre utilità a terzi al fine di ottenere vantaggi per la Società;
 - (5) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (6) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (7) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - (8) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
 - (9) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - (10) effettuare elargizioni in denaro a terze parti, al fine di ottenere vantaggi per la Società;
 - (11) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normativa italiana vigente (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);
 - (12) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di ingaggio di fornitori graditi, ecc.) in favore di terze parti al fine di ottenere vantaggi per la Società;
 - (13) effettuare prestazioni in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - (14) riconoscere compensi in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Business Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e al servizio/prodotto fornito.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati societari, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- individuazione di un referente nel rapporto con le Autorità di Vigilanza;
- attribuzione di responsabilità ai soggetti incaricati alla redazione della documentazione indirizzata alle Autorità di vigilanza (ad esempio in risposta a specifiche richieste e/o controlli delle stesse in relazione all'invio di informazioni periodiche);
- informazione periodica agli Organi Sociali dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.
- formazione dei responsabili di funzione in materia di bilancio;
- adozione di regole volte a stabilire quali dati e notizie devono essere forniti all'amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'amministrazione e da "validare";
- raccolta, gestione e controllo dei dati contabili in maniera chiara;
- obbligo per i responsabili di funzione di fornire dati e/o informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali nonché di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- consegna a tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio prima della riunione per l'approvazione dello stesso e conseguente documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- previsione di specifici criteri e metodologie da utilizzare in sede di valutazione delle poste estimative del bilancio;
- obbligo di effettuare appositi controlli *ex post*, a campione, sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili e delle relazioni societarie;
- divieto di ogni influenza/ingerenza di soggetti in posizione apicale e/o dipendenti nell'attività svolta dai revisori in modo tale da garantire la loro totale autonomia ed indipendenza;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità nella redazione della documentazione indirizzata alla società di revisione in risposta a specifiche richieste e/o controlli della stessa;
- attribuzione alla funzione compliance e/o al legale della responsabilità il compito di verificare la correttezza, formale e contenutistica, delle informazioni comunicate alla società di revisione;
- obbligo di comunicare all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio, nonché i criteri di professionalità, esperienza nel settore, ecc. in base ai quali conferire incarico alla società di revisione;
- obbligo di trasmissione all'OdV di copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione (se esistente) e la società certificata;
- osservanza della disciplina in tema di Corporate Governance e della normativa societaria;
- riporto periodico, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, al Consiglio di Amministrazione, sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società;
- dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società;
- formazione periodica degli Amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- adozione di procedure autorizzative per le operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate

da singoli amministratori o da altri soggetti interni alla Società;

- obbligo per il Presidente di richiedere agli amministratori, in ogni riunione del CdA, di dichiarare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse che dovranno essere inserite nei verbali delle assemblee;
- principio del corretto svolgimento delle assemblee (a partire dalla fase di convocazione) nonché di ogni attività di preparazione delle stesse;
- controlli sull'effettività della partecipazione vantata dal socio e dei voti spettanti allo stesso, con verifica dell'insussistenza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto (i.e. artt. 2351 e 2352 c.c.);
- obblighi di reportistica ai vertici aziendali in presenza di richieste e/o ispezioni delle Autorità di Vigilanza;
- individuazione dei soggetti (preferibilmente coloro i quali svolgono funzione di compliance e/o legale) preposti alla verifica della correttezza formale e contenutistica delle informazioni comunicate all'Autorità;
- in caso di eventuale quotazione della Società:
 - o obbligo di redazione dei documenti d'offerta o dei prospetti di quotazione sulla base di un procedimento ispirato ai principi di correttezza/trasparenza/professionalità;
 - o obbligo di redazione dei documenti d'offerta o dei prospetti di quotazione utilizzando esclusivamente informazioni la cui correttezza/veridicità sia stata preventivamente verificata;
 - o rispetto del principio di necessaria diversità, nel rispetto del generale principio di *maker-checker*, dei soggetti incaricati della redazione dei documenti d'offerta e/o di prospetti di quotazione rispetto a quelli incaricati di verificarne la correttezza/veridicità.

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati societari.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati societari.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati societari.

SEZIONE

“IV”

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. PREMESSA

Funzione della presente Speciale Sezione “IV” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati all’ articolo 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiunge la fattispecie di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

* * *

In particolare, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 123/2007 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al riguardo è bene segnalare, innanzitutto, che, con la suddetta disposizione viene introdotta, per la prima volta, la responsabilità amministrativa degli enti per reati di natura colposa. Da ciò derivano problemi di interpretazione sistematica con riferimento sia all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, che subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un "interesse o vantaggio" per l'ente stesso, che all'art. 6 del medesimo decreto, nella parte in cui richiede, perché possa applicarsi l'esimente a favore dell'ente, la prova della "elusione fraudolenta" da parte dell'autore del reato del modello organizzativo adottato dalla società.

Orbene, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 e stante la difficile compatibilità tra il criterio dell'"interesse dell'ente" e i reati di natura colposa, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, la responsabilità amministrativa dell'ente potrebbe ritenersi configurabile nel caso in cui dal fatto illecito sia derivato comunque un "vantaggio" per l'ente stesso quale un risparmio di costi e/o di tempi (si pensi al datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione personale).

Premesso quanto sopra e venendo alle "disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro" (la cui violazione connota e caratterizza i reati – di omicidio/lesioni – da cui può derivare una responsabilità amministrativa in capo all'ente), è bene, altresì, evidenziare che gli obblighi di protezione dei lavoratori non sono di semplice individuazione, posto che, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen., oltre alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, rientra anche l'art. 2087 cod. civ., ai sensi del quale "*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore*". Ne discende che, pur non potendosi ipotizzare l'esistenza di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni possibile cautela (ma piuttosto l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche) le misure antinfortunistiche andranno individuate di volta in volta tenuto conto del contesto lavorativo e delle conoscenze tecnologiche.

Si evidenziano poi le modifiche apportate con la legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

La prima modifica sostanziale apportata in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021 è sicuramente rappresentata dalla riscrittura dell'articolo 14 del D. lgs 81/2008, il quale – nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro – ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre – e soprattutto – l'introduzione di un nuovo obbligo in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e cioè quello di "*individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19*".

Come obbligo penalmente sanzionato, il Decreto-legge 146/2021, non si limita a rendere obbligatoria l'individuazione formale del preposto, ma prevede anche l'obbligo, in regime di appalto o subappalto, di indicare al Datore di Lavoro committente la figura che svolge la funzione del preposto, in accordo al comma 8-bis dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione). Considerati i compiti che vengono conferiti al preposto, quest'ultimo diviene una figura apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a, D. Lgs. 231/2001, poiché chiamato a sovrintendere l'intero ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo stesso, alla luce del dettato normativo, diviene, in effetti, una figura (interna all'azienda) sulla quale ricadono obblighi di vigilanza continuativa (attiva e passiva) e compiti di vigilanza occasionale laddove si generino condizioni di "emergenza", "pericolo grave" o "immediato".

Essendo, dunque, proprio il preposto il "garante prossimo" degli operatori, il suo compito sarà quello di fronteggiare situazioni improvvise e indicare le procedure e misure di emergenza da seguire, di cui l'esempio più evidente è rappresentato dall'immediato abbandono dell'area.

Ulteriore "obbligo" del preposto sarà quello di informare – con tempestività ed immediatezza – il datore di lavoro in merito alla presenza del rischio emergenziale.

A conferma del ruolo cruciale riservato al preposto, il legislatore ha, inoltre, previsto espressamente in capo a tale figura addirittura una vera e propria responsabilità penale che potrebbe derivare da un evento infausto o emergenziale sul luogo di lavoro.

Quindi, i nuovi obblighi introdotti modificano di conseguenza anche l'art. 19 della stessa norma introducendo i seguenti obblighi per il preposto:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La violazione di tali obblighi prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni assoggettate al datore di lavoro e al dirigente, in assenza di individuazione del preposto – Art. 18 lettera b-bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro;

- sanzioni assoggettate al preposto, in caso di mancata interruzione delle attività – Art. 19, lett. a), f-bis): arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro;

– sanzioni in caso di mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge la funzione di preposto – Art. 26, co. 8-bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

• **Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime (artt. 589 e 590 co. 3 cod. pen.)**

In base a quanto disposto dall'art. 589, primo e secondo comma, codice penale, rubricato "Omicidio colposo", "[1] chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [2] Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni."

L'art. 590 codice penale, rubricato "Lesioni personali colpose" punisce "[1] chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. [2] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. [3] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. [4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [5] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative

all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Per quanto rileva in questa sede, le condotte sanzionate penalmente consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Dunque, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, potrebbero essere soggetti attivi non solo i datori di lavoro, dirigenti, preposti, soggetti destinatari di incarichi e/o di deleghe di funzioni, ma anche i lavoratori stessi.

Entrambe le fattispecie delittuose esaminate sono caratterizzate dall'aggravante dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline volte ad impedire gli eventi dannosi di cui alla norma incriminatrice.

Il datore di lavoro è responsabile dell'evento dannoso che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di effettiva derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa, con la conseguenza che non dovrebbero nell'ambito di rilevanza normativa - ai fini della responsabilità civile, penale e, quindi, amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 - i soli infortuni causati da un comportamento anormale del lavoratore e, dunque, imprevedibile e non controllabile da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (c.d. rischio elettivo).

Alcune delle modalità (o meglio condotte “colpose”) attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata valutazione dei rischi;
- la mancata informazione e formazione del personale;
- la mancata sostituzione di ciò (attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.) che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il mancato controllo sanitario dei lavoratori;
- il mancato allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- il mancato uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di sicurezza individuale.

Tali fattispecie criminose potrebbero realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cagioni, per colpa, il decesso o lesioni gravi o gravissime di lavoratori e collaboratori a causa della mancata assunzione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla legge.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i Processi Sensibili rilevati sono stati indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- rispetto delle norme in materia di sicurezza esposte nei locali della Società;
- il principio di effettività delle deleghe e delle procure, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale - a prescindere da una regolare investitura - il soggetto delegato/procuratore deve avere idonei poteri decisionali e di spesa;
- chiara definizione e articolazione dei compiti e delle responsabilità del datore di lavoro, della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "RSPP"), del medico competente e di tutti gli altri soggetti incaricati e/o delegati e/o presenti in azienda e previsti dal decreto n. 81/2008 relativamente alle attività di sicurezza e salute sul lavoro di rispettiva competenza;
- garanzia, per quanto richiesto dalla natura, dalle dimensioni della Società e dal tipo di attività svolta, che la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponda ai requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 (Delega di funzioni);
- il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- documentazione dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- adozione di specifici e trasparenti criteri economici di aggiudicazione degli appalti ovvero di contratti d'opera o di servizi;
- verifica dell'effettiva congruità dei costi della sicurezza negli appalti ovvero negli altri contratti con terzi fornitori di beni o servizi;
- analisi preventiva dei soggetti da invitare ad un'eventuale gara di appalto o con riferimento a contratti d'opera o di servizi;
- divieto di appalti al massimo ribasso in ambiti o settori a rischio salute e sicurezza sul lavoro (ad es. movimento-terre, trasporto conto-terzi, ecc.);
- divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso (es. previa verifica ed autorizzazione della Società committente);
- comunicazione all'OdV di tutte le informazioni concernenti la mancata osservanza della normativa e degli obblighi in materia di sicurezza.
- adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nell'ambito del quale dovrà essere previsto che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere prese in base ai principi e ai criteri fondamentali di seguito indicati:
 - adozione del documento di valutazione dei rischi ("DVR") di cui all'art. 28 D.Lgs 81/2008;
 - nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "RSPP") interna o esterna dotato di idonei requisiti professionali e scelto in base a criteri di competenza ed esperienza; nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (il "RLS") nonché del Medico competente;
 - eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, riduzione degli stessi al minimo in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

- valutazione dei rischi che non possono essere eliminati;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o meno pericoloso;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- impartizione di adeguate istruzioni ai lavoratori;
- adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- adeguamento dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale e per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo nonché per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- monitoraggio del grado di evoluzione della tecnica;
- programmazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informazione ai Dipendenti, ai Prestatori di lavoro e ai Partner in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo di apparecchiature protettive, di sicurezza e sanitarie affinché siano in grado di affrontare i rischi di infortuni sul posto di lavoro;
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartizione di adeguate istruzioni sulle misure adottate per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- definizione di specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartizione di adeguate istruzioni sulle misure adottate per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- definizione di specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- monitoraggio del rispetto delle procedure e della conformità delle attrezzature, degli impianti e dei luoghi di lavoro anche con riunioni periodiche per la sicurezza;
- adozione di misure e istruzioni per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (incendi, calamità naturali, ecc.);
- adozione di apposite misure ai fini della prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- obbligo di segnalare tempestivamente ai soggetti apicali le deficienze dei mezzi, attrezzature da lavoro, dispositivi e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi;
- convocazione di almeno una riunione annua a cui partecipano: responsabile servizio prevenzione rischi, medico competente e rappresentante dei lavoratori;
- adozione di codice di comportamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza;

- predisposizione di divieti di accesso ad aree ove vi è pericolo per l'incolumità fisica così come previsto dalle
 - disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale in merito: (i) ai rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, (ii) alle misure di protezione e prevenzione adottate dalla Società e (iii) ai comportamenti da adottare in casi di emergenza;
 - registrazione/documentazione delle attività realizzate nonché degli indicatori a garanzia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - nomina di un organo di controllo con la funzione di Responsabile del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (RSGSL), dotato di adeguata capacità ed autorità, con il compito di verificare costantemente l'idoneità e l'effettività del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e di vigilare efficacemente sull'adozione delle misure antinfortunistiche da parte dei preposti, dei Dipendenti e dei Prestatori di lavoro. Tale Responsabile - che non dovrà coincidere né con l'RSPP né con l'RLSSA - potrà essere: (i) esterno all'OdV ovvero (ii) interno all'OdV con funzione autonoma interna allo stesso organo.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alle previsioni di cui al decreto n. 81/2008;
- chiara definizione e articolazione dei compiti e delle responsabilità del datore di lavoro, della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. “RSPP”), del medico competente e di tutti gli altri soggetti incaricati e/o delegati e/o presenti in azienda e previsti dal decreto n. 81/2008 relativamente alle attività di sicurezza e salute sul lavoro di rispettiva competenza;
- garanzia, per quanto richiesto dalla natura, dalle dimensioni della Società e dal tipo di attività svolta, che la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponda ai requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 (Delega di funzioni);
- documentazione dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- adozione di specifici e trasparenti criteri economici di aggiudicazione degli appalti ovvero di contratti d’opera o di servizi;
- verifica dell’effettiva congruità dei costi della sicurezza negli appalti ovvero negli altri contratti con terzi fornitori di beni o servizi;
- analisi preventiva dei soggetti da invitare ad un’eventuale gara di appalto o con riferimento a contratti d’opera o di servizi;
- divieto di appalti al massimo ribasso in ambiti o settori a rischio salute e sicurezza sul lavoro (ad es. movimento-terre, trasporto conto-terzi, ecc.);
- divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell’accesso allo stesso (es. previa verifica ed autorizzazione della Società committente);
- comunicazione all’OdV di tutte le informazioni concernenti la mancata osservanza della normativa e degli obblighi in materia di sicurezza.
- adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nell’ambito del quale dovrà essere previsto che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere prese in base ai principi e ai criteri fondamentali di seguito indicati:
 - adozione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 D.Lgs 81/2008;
 - nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. “RSPP”) interna o esterna dotato di idonei requisiti professionali;
 - eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, riduzione degli stessi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
 - valutazione dei rischi che non possono essere eliminati;

- riduzione dei rischi alla fonte;
- rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o meno pericoloso;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- impartizione di adeguate istruzioni ai lavoratori;
- adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- adeguamento dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale e per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo nonché per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- monitoraggio del grado di evoluzione della tecnica;
- programmazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informazione ai Dipendenti, ai Prestatori di lavoro e ai Partner in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo di apparecchiature protettive, di sicurezza e sanitarie affinché siano in grado di affrontare i rischi di infortuni sul posto di lavoro;
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartizione di adeguate istruzioni sulle misure adottate per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- definizione di specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- monitoraggio del rispetto delle procedure e della conformità delle attrezzature, degli impianti e dei luoghi di lavoro anche con riunioni periodiche per la sicurezza;
- obbligo di segnalare tempestivamente ai soggetti apicali le deficienze dei mezzi, attrezzature da lavoro, dispositivi e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi;
 - convocazione di almeno una riunione annua a cui partecipano: responsabile servizio prevenzione rischi, medico competente e rappresentante dei lavoratori;
- adozione di codice di comportamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza;
- predisposizione di divieti di accesso ad aree ove vi è pericolo per l'incolumità fisica così come previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- controllo della conformità delle attrezzature della Società o di terzi fornite a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico.

- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale in merito: (i) ai rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, (ii) alle misure di protezione e prevenzione adottate dalla Società e (iii) ai comportamenti da adottare in casi di emergenza;
- registrazione/documentazione delle attività poste in essere nonché degli indicatori a garanzia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- nomina di un organo di controllo con la funzione di Responsabile del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (RSGSL), dotato di adeguata capacità ed autorità, con il compito di verificare costantemente l'idoneità e l'effettività del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e di vigilare efficacemente sull'adozione delle misure antinfortunistiche da parte dei preposti, dei Dipendenti e dei Prestatori di lavoro. Tale Responsabile - che non dovrà coincidere né con l'RSPP né con l'RLSSA - potrà essere: (i) esterno all'OdV ovvero (ii) interno all'OdV con funzione autonoma interna allo stesso organo.

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni**

La Società si è attivata, principalmente con misure preventive, al fine di preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali anche durante il telelavoro. Ogni dipendente/collaboratore dovrà contribuire e cooperare alla buona gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, anche se in modalità telelavoro, rispettando la normativa vigente.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

SEZIONE

“V”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO – DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “V” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio contemplati all’articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dall’art. 25-*octies*.1, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati, di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- (a) le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- (b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- (c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- (d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, IDELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 *I reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25 octies.1*

Il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007, riordinando la normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva della Commissione 2006/70/CE recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.

In particolare, l'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 231/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; mentre con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (*“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1, poi richiamato tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. Ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001: “[1.] in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. [2.] Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. [3.] In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Con l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge n. 146/2006 che già prevedevano la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora fossero caratterizzati da elementi di transnazionalità, l'ente sarà ora punibile per i reati di cui alla presente parte speciale, anche se perpetrati in ambito nazionale e sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente stesso.

Al fine di proteggere il sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo viene utilizzata la tecnica della prevenzione attuata mediante una serie di misure e obblighi di comportamento per diverse categorie di soggetti, tra cui banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività.

Il D.Lgs. 231/2007 sanziona l'adempimento di tali obblighi tanto con la previsione di illeciti amministrativi, quanto con la previsione di reati penali c.d. “reati ostacolo”, volti ad impedire che la progressione criminosa realizzi le condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti. A tale scopo, il medesimo decreto (all'art. 52) obbliga gli organi di controllo e di gestione degli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'applicazione della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio della propria attività o di cui abbiano avuto comunque notizia. Si tratta in particolare di infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e deposito destinati a spiegare i propri effetti sia all'interno che all'esterno dell'ente.

È necessario, in ogni caso, precisare che non sussiste in capo a tutti gli organi di controllo una posizione di garanzia. Ed infatti, l'adempimento dei doveri di informazione richiamati deve essere parametrato ai poteri di vigilanza spettanti in concreto a ciascuno degli enti di controllo di cui al richiamato art. 52.

A tale proposito, il dovere di informativa in capo all'Organismo di Vigilanza non può che essere commisurato alla

funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di comunicare le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni già prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Si tratta dell'unica fattispecie di reato per la quale il legislatore abbia previsto una specifica sanzione penale a carico dell'OdV.

In generale la responsabilità amministrativa in capo all'ente, anche per le fattispecie di reato oggetto della presente parte speciale, si configura nelle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Tra l'altro, considerato che si tratta di una fattispecie delittuosa realizzabile da chiunque, si deduce che il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non si riscontri attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

A titolo esemplificativo, l'attinenza di cui sopra sarebbe riscontrabile nel caso in cui vengano acquistati beni produttivi provenienti da un furto o ancora qualora vengano utilizzati capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Mentre, non si ravviserebbe alcuna attinenza nel caso in cui un dipendente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'attività di impresa, ovvero nel caso di impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano dall'oggetto sociale. In ogni caso necessita sempre un accertamento in concreto da parte del giudice circa la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente.

2.2. I reati di cui all'art. 25-octies. 1 del D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 8.11.2021 n. 184 recante l'*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*" e il D.Lgs. 8.11.2021, n. 195 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*" hanno ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

La novella normativa consiste:

- nell'introduzione del nuovo art. 25-octies.1, nel D. Lgs. 231/2001, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- nell'estensione della punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), reimpiego (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1) - in precedenza perseguibili solo se derivanti da condotte di natura dolosa - commessi in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 25-octies.1, gli enti potranno ora essere ritenuti responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, anche delle seguenti fattispecie criminose:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, la possibilità di sanzionare gli enti anche per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio - già contemplati nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-octies - l'estensione della loro punibilità alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni potrebbe ampliare le ipotesi di responsabilità degli enti a scenari non considerati in precedenza.

Con la Legge 9.10.2023 n. 137 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 105/2023, è stata modificata

la rubrica dell'Art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001 e ampliato l'elenco delle fattispecie di reati presupposto disciplinati nello stesso articolo, con l'inserimento dell'art. 512 bis del codice penale

• **Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

L'art. 648 del codice penale, rubricato "Ricettazione", punisce chi, *"fuori dai casi di concorso nel reato, [...] al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare"*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, *"le disposizioni di quest'articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è*

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato". Lo scopo dell'incriminazione di tali condotte è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, a seguito della consumazione del reato principale, oltre ad impedire la commissione del reato principale stesso, in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti da reato.

Quanto agli elementi della fattispecie incriminata, per *"acquisto"* si intende l'effetto di un'attività negoziale, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso, attraverso la quale l'agente ottiene il possesso dei beni.

Per *"ricevere"* si intende, poi, qualunque forma atta a conseguire il possesso dei beni provenienti da delitto, anche se solo temporaneo.

Infine, per *"occultamento"* si intende l'attività volta a nascondere il bene proveniente da delitto dopo esserne venuti in possesso.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose di provenienza illecita, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare da altri;
- mediante intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, attraverso attività di mediazione (in senso a-tecnico) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

• **Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)**

L'art. 648-bis del codice penale, rubricato "Riciclaggio", punisce chiunque, *"fuori dai casi di concorso nel reato, [...] sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

È prevista una pena superiore qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché di scoraggiare la commissione dei reati principali stessi proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Quanto agli elementi della fattispecie incriminata, per *"sostituzione"* si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro, i beni o le altre utilità attraverso il compimento di atti negoziali.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza illecita;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)**

L'art. 648-ter del codice penale, rubricato "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce "*chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".

È previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Al contrario, la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La finalità del reato in esame è duplice. Ed infatti, se in prima battuta è necessario impedire che il "danaro sporco" venga trasformato in danaro "pulito", in un secondo momento occorre impedire che il capitale pur emendato dal vizio di origine, possa trovare un legittimo impiego.

Elemento qualificante della fattispecie in esame è la presenza di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La punibilità è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio (riserva di cui al comma 1 dell'art. 648-ter).

La condotta incriminata consiste nell'impiegare capitali provenienti da alto reato in attività economiche o finanziarie.

Atteso che la *ratio* della norma è quella di impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'uso di capitali di provenienza delittuosa, e pertanto reperibili ad un costo inferiore rispetto a quelli leciti, è plausibile ritenere che con il termine "*impiegare*" il legislatore abbia voluto riferirsi non ad un generico utilizzo per qualsiasi scopo, ma ad un utilizzo a fini di profitto.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

• **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)**

L'art. 648-ter.1 del codice penale, rubricato "Autoriciclaggio", punisce "*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

Le pene previste per il delitto di autoriciclaggio variano in ragione della gravità del delitto presupposto.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Ai sensi del quarto comma della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

- **Soggetto attivo** del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: (i) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; (ii) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Costituisce una circostanza aggravante ad effetto comune l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (quinto comma); integra invece una circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (sesto comma).

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché di scoraggiare la commissione dei reati principali stessi proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Quanto agli elementi delle fattispecie incriminata, per "*sostituzione*" si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro, i beni o le altre utilità attraverso il compimento di atti negoziali.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe essere attuata, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza dalla sua precedente commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa;
- mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

Proprio con riferimento al reato di Autoriciclaggio la Società prende atto che è ancora oggetto di discussione tra gli interpreti la valutazione circa l'impatto dell'introduzione di questo nuovo reato sull'attività di aggiornamento dei Modelli Organizzativi.

Sul punto si segnala la posizione adottata da Confindustria con la circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 alla quale la Società intende aderire nella presente fase di aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.

In particolare, Confindustria ha sollevato le proprie perplessità rispetto ai rapporti fra delitto di autoriciclaggio e gli illeciti tributari considerati quali reati presupposto dell'attività di riciclaggio. Il pericolo considerato "*discende dalla consolidata giurisprudenza secondo cui oggetto dell'attività di auto-riciclaggio possono essere «tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca*".

Quanto allo specifico impatto sull'aggiornamento dei Modelli organizzativi, in assenza di un preciso dettato legislativo, si è posto il problema - che Confindustria ha tentato di risolvere - di chiarire se l'eventuale responsabilità dell'ente debba intendersi limitata ai casi in cui il reato-base dell'autoriciclaggio rientra tra i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie ulteriori non contemplate dal decreto.

Confindustria ha adottato una posizione garantista precisando che *“l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231”*. In caso contrario, infatti, ha precisato Confindustria nella predetta circolare, *“si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate”* e ciò in violazione del principio di legalità che regge il nostro ordinamento. Pertanto, conclude Confindustria, *“se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento”*.

- **In considerazione di quanto sopra, la Società - che già dispone di strumenti idonei a prevenire la commissione dei reati-presupposto – impone a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e, comunque, il divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.)**

L'articolo 512 bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce *“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter”*.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e i Processi Sensibili rilevati sono stati indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati e delitti;
- effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/business partner anche stranieri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei flussi finanziari;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei principi aziendali, in tutte le attività finalizzate a regolare i rapporti infragruppo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

analisi di tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS. apposite verifiche sulla Tesoreria, anche in relazione alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (quali ad es. il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità);

- specifici meccanismi di controllo (formale e sostanziale) e tracciabilità delle risorse e dei flussi finanziari della Società, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni operazioni straordinarie;
- obbligo di verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Partner e dei Prestatori di Lavoro sulla base di alcuni indici rilevanti nonché obbligo di attribuzione di un livello di rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sulla base di criteri prestabiliti;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- previsione di requisiti minimi per soggetti offerenti e criteri di valutazione delle offerte nei contratti;
- individuazione di un responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- individuazione di un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruolo e responsabilità;
- criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, nonché idonei meccanismi volti a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei suddetti accordi/*joint-venture*;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* (avuto riguardo, ad esempio, ai prezzi medi di mercato e all'utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
- obbligo di segnalazione all'OdV delle operazioni sospette (es. acquisto di strumenti finanziari a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato; frequenti operazioni in strumenti finanziari anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi, effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto, ecc.);
- apposite regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- obbligo di identificazione di soggetti diversi, con diversi compiti, che vigilino sul rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (i.e. Collegio Sindacale, OdV, *risk management*);
- obbligo di valutazione preventiva e rilascio del consenso all'apertura del rapporto da parte di due o più funzioni aziendali, tra le quali la funzione antiriciclaggio;

- rispetto di tutti i principi in materia di selezione e assunzione del personale e dei principi di verifica delle retribuzioni, così come già previsti sopra.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

SEZIONE

“VI”

REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “VI” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati finanziari o abusi di mercato contemplati all’ articolo 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati finanziari o abusi di mercato e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati finanziari o di abusi di mercato;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

2. I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI.

2.1 I reati di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001

La “legge Comunitaria del 2004” (Legge n. 62 del 2005) ha ulteriormente incrementato il catalogo dei reati dalla cui commissione, sussistendone i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001, può discendere la responsabilità amministrativa della società. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01 che richiama i reati previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, Capo II del D.Lgs. n. 58/1998, T.U.F.), di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati – non sono sconosciuti al nostro ordinamento che, già da tempo, disciplinava e puniva le ipotesi di *insider trading* (art. 180 del T.U.F., oggi modificato dalla citata legge Comunitaria) ed aggio. Tale ultima fattispecie, in virtù della novella, risulta oggi disciplinata da due diverse disposizioni di legge: quella in esame e l'art. 2637 c.c., quest'ultimo per il caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto strumenti non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Specifici profili di rischio, si rilevano nel settore della negoziazione degli strumenti finanziari.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, ex art. 182 T.U.F. i reati e gli illeciti in discorso, sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, purché attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata fatta richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano. La legge 23 dicembre 2021 “Legge Europea” entrata in vigore il 1° febbraio 2022 con l'art. 26 ha poi modificato le fattispecie in materia di abusi di mercato richiamate dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.

In particolare, l'art. 184 T.U.F. ora rubricato “*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*”

punisce il comportamento di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.4.2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), prevede ora:

- un inasprimento delle pene per i c.d. *insider* primari e per i c.d. *criminal insider*: la pena della reclusione è innalzata fino a 2 anni nel minimo e 12 anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20mila euro a 3milioni di euro;

- la definitiva introduzione della punibilità dell'*insider* secondario con la previsione della pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 10 anni e la multa da 20mila euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli *insider* primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex art. 184, comma 3, T.U.F. è estesa allo stesso *insider* secondario;

- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;

- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte,

relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12.11.2010.

Soggetti attivi del reato: Nonostante il legislatore utilizzi l'espressione "chiunque", non si tratta di un reato comune, ma di un reato proprio di determinati soggetti, in virtù della peculiare posizione rivestita o dell'attività svolta; a tal riguardo vengono in considerazione le seguenti categorie di soggetti attivi:

a) insider primario:

- *corporate insider*: membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente che utilizza l'informazione per fini diversi da quelli attinenti la gestione, la direzione o il controllo della società;
- *socio insider*: il titolare di una partecipazione societaria dell'emittente, indipendentemente dall'entità della partecipazione ovvero della tipologia (azionista di maggioranza, di riferimento, etc.);
- *temporary insider*: soggetto che esercita una attività lavorativa (dipendente della società), una professione (consulente esterno), una funzione;

b) insider criminale: colui che ha appreso informazioni privilegiate a causa dell'esecuzione o preparazione di attività delittuose (ad es. a seguito dell'abusivo accesso ad un sistema informatico o telematico);

Condotta: Il reato può essere realizzato in vari modi:

- *trading*: acquisto, vendita o compimento di altre operazioni (ad es. riporti, vendite, ecc.), direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate;
- *tipping*: indebita comunicazione di informazioni privilegiate ad altri, cioè quando l'*insider* primario comunichi la notizia privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. Come generale criterio interpretativo della lettera della norma può considerarsi che la comunicazione è sempre lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano o nel contesto di prassi consolidate, fermi, dunque, gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge;
- c.d. *tuyatage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate.

Non pare invece assumere rilievo penale il c.d. *insider non trading*, ossia l'astensione dal compimento di operazioni su strumenti finanziari motivata dal possesso o dall'apprendimento di una informazione privilegiata che, ad esempio, induca l'investitore a non alienare titoli di cui aveva deciso di disfarsi in ragione della notizia del prossimo incremento di valore degli stessi.

Momento consumativo del reato: Il reato di *trading* si consuma con l'esecuzione dell'operazione compiuta in virtù del possesso dell'informazione privilegiata. Il tentativo è configurabile quando il conferimento dell'ordine non sia seguito dal compimento dell'operazione ovvero quando, prima del perfezionamento dell'operazione, siano rese pubbliche le informazioni "privilegiate".

Quanto al *tipping* e al *tuyatage*, il reato si consuma con l'effettiva ricezione da parte del terzo della comunicazione ovvero del consiglio all'investimento.

Si precisa altresì che per “informazione privilegiata” si intende quella di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Elemento soggettivo del reato: Esso consiste nella consapevolezza di detenere informazioni privilegiate con le caratteristiche di cui all’art. 181 T.U.F. e nella volontà di avvalersene compiendo le operazioni descritte dall’art. 184 T.U.F.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- nell’ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all’altrui direzione nell’ambito della Società utilizzi informazioni di cui è entrato (lecitamente o illecitamente) in possesso per compiere una delle operazioni che caratterizzano il reato di abuso di informazioni privilegiate e, in particolare:
- l’acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla Società o da società del gruppo;
- la comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell’ordinario esercizio dell’attività lavorativa, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- la raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società o da società del gruppo.

Pertanto, qualsiasi ente che operi sul mercato quale investitore, anche indipendentemente dallo svolgimento di una specifica funzione (es. emittente, intermediario, ecc.), potrebbe incorrere in responsabilità derivante da tale illecito per fatto di un suo dipendente (ad es., qualora l’ente intrattenga stretti rapporti commerciali o comunque strategici con un soggetto emittente e un suo dipendente compia operazioni su strumenti finanziari di quest’ultimo nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza).

• **Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. - Legge 18 aprile 2005, n. 62)**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che la fattispecie in esame è affine a quella di agiotaggio (art. 2637 c.c.): le due fattispecie, infatti, presentano sostanzialmente la medesima condotta esecutiva, facendo entrambe riferimento alla diffusione di notizie false o al compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, differenziandosi, quindi, essenzialmente nell’oggetto materiale. Gli “strumenti finanziari” cui fa riferimento l’art. 185 T.U.F. sono quelli “*ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’UE...omissis...*”; gli strumenti di cui all’art. 2637 c.c. sono invece “quelli non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato”.

L’art. 26 della Legge 238/2021 ha abrogato i commi 2 bis e 2 ter.

Infine, l’ambito di applicazione della confisca obbligatoria è ora limitato al solo profitto di reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

• **Illecito amministrativo di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U.F.)**

La Legge Comunitaria 2004 (Legge n. 62 del 2005) ha introdotto una nuova tipologia di responsabilità dell’ente/banca derivante dalla commissione non di illeciti penali ma di illeciti amministrativi, ed, in particolare, di illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. *Ex art. 187 quinquies T.U.F. “l’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo”* commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle stesse persone indicate dall’art. 5 D.Lgs. 231/2001. La norma in esame richiama, altresì, in quanto compatibili, i principi posti dagli artt. 6, 7, 8 e 12 del citato decreto 231. *Ex art. 8 del D.Lgs. 231/2001* l’ente può essere punito anche nel caso in cui l’autore dell’illecito amministrativo non sia

imputabile o non venga individuato ovvero l'illecito amministrativo sia estinto. Analogamente a quanto previsto in tema di responsabilità dell'ente dipendente da reato, la norma in esame prevede la confisca del prodotto/profitto derivante dalla commissione dell'illecito amministrativo. Tuttavia, va evidenziato che nonostante il richiamo di alcuni principi sanciti dal D.Lgs. 231/2001, la disciplina della responsabilità dell'ente dipendente da illecito amministrativo presenta alcune peculiarità:

1. spetta all'ente (e non, come nel D.Lgs. 231/2001, al Pubblico Ministero) la prova dell'interruzione del rapporto di immedesimazione organica per avere l'autore dell'illecito agito a vantaggio esclusivo non della società ma proprio o di terzi;
2. la competenza in ordine all'accertamento dell'illecito amministrativo non spetta al giudice penale bensì alla Consob. Ciò a dimostrazione che tale nuova forma di responsabilità deve intendersi come "amministrativa pura";
3. gli illeciti amministrativi hanno un ambito di applicazione più ampio: quanto all'elemento oggettivo, nell'abuso di informazioni privilegiate l'illecito amministrativo estende la sanzione anche alla condotta del c.d. insider secondario (irrilevante penalmente), mentre nell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato non è richiesta l'idoneità delle informazioni false o fuorvianti a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari; quanto all'elemento soggettivo, si tratta del primo caso in cui la responsabilità dell'ente può dipendere da un illecito (ancorché amministrativo) di natura colposa.

La disposizione in esame censura il comportamento di chi *"salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014,"* e quindi chi essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter T.U.F.)

Questa fattispecie di illecito amministrativo censura il comportamento di chi, *salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato*, viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del regolamento UE n. 596/2014 e quindi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari nonché di chiunque pone in essere:

- Diffusione di informazioni false o fuorvianti:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società diffonda informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante derivi da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle

informazioni false o fuorvianti). Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva però solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).

- Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società inserisca informazioni su Internet o diffonda un comunicato stampa che contengano affermazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari di un emittente (es. oltre alla classica ipotesi del dipendente dell'emittente che diffonde notizie false o fuorvianti idonee ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari dell'emittente, possono rilevare, a titolo di esempio, anche le dichiarazioni del dipendente di un ente azionista rilevante dell'emittente, relative ad un cospicuo pacchetto azionario che si intenderebbe acquisire o cedere). Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

- Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società fornisca indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto futuro su merci.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati finanziari o di abusi di mercato, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- obbligo: (a) degli Organi Sociali e dei Dipendenti, di informare puntualmente l'OdV, sui fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di *market abuse*; (b) dell'OdV di informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa le possibili situazioni di illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di competenza;
- obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di informare periodicamente il vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'azienda in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi nonché le modalità e tempistiche di tale informazione;
- divieto di utilizzo delle informazioni privilegiate e della loro diffusione non autorizzata da parte dei soggetti delegati a rilasciare tale autorizzazione;
- divieto di adozione di comportamenti a rischio dei reati o degli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato ed, in particolare, di (i) concludere operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione a operazioni simulate o artificiose in violazione delle prescrizioni disposte dalle autorità di vigilanza; (ii) diffondere informazioni false, simulate o, comunque, non corrette;
- divieto di diffusione e/o comunicazione esterna delle notizie e/o informazioni idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari anteriormente alla verifica della loro veridicità e correttezza.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- verifica della corrispondenza ed effettività delle deleghe e delle procure del Vertice Aziendale nei rapporti con l'esterno;
- la previsione di appositi meccanismi autorizzativi per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società;
- adozione di apposite regole per la gestione di eventuali informazioni privilegiate;
- attivazione di procedure autorizzative per i comunicati stampa, le informative al mercato, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc., nonché, in particolare, obbligo di ottenere il parere preventivo dell'OdV sulle bozze di comunicati stampa e altre comunicazioni verso l'esterno;
- attivazione di procedure autorizzative per la comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;
- misure specifiche per verificare la veridicità e correttezza delle informazioni/notizie (in base al tipo di informazione/notizia e al tipo di destinatario) idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- individuazione dei soggetti delegati ad autorizzare, previa verifica del contenuto, la diffusione delle notizie/informazioni/comunicazioni idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- regole per il controllo delle operazioni su strumenti finanziari o comunque in grado di alterare il prezzo degli strumenti finanziari;
- adozione di principi, regolamenti e procedure, anche coordinando gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), sull'utilizzo e la diffusione delle informazioni privilegiate, in particolare, i seguenti: (i) predisposizione dei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; (ii) riservatezza delle informazioni, da assicurarsi mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate; (iii) individuazione dei soggetti rilevanti e delle operazioni da essi effettuate anche per interposta persona aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari ad esse collegati; (iv) diffusione delle informazioni privilegiate al mercato (procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, ecc.); (v) comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; (vi) modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere;
- in caso di eventuale quotazione, previsione di regole che consentano alla Società di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di aver adottato adeguate procedure informatiche.
- adozione di principi, regolamenti e procedure, anche coordinando gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), sull'utilizzo e la diffusione delle informazioni privilegiate, in particolare, i seguenti: (i) predisposizione dei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; (ii) riservatezza delle informazioni, da assicurarsi mediante l'adozione di misure di confidenzialità

volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate; (iii) individuazione dei soggetti rilevanti e delle operazioni da essi effettuate anche per interposta persona aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari ad esse collegati; (iv) diffusione delle informazioni privilegiate al mercato (procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, ecc.); (v) comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; (vi) modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere;

- in caso di eventuale quotazione, previsione di regole che consentano alla Società di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di aver adottato adeguate procedure informatiche.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati finanziari o di abusi di mercato.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati finanziari o di abusi di mercato.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati finanziari o di abusi di mercato.

SEZIONE

“VII”

**REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO
E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “VII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento contemplati all’ articolo 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimenti ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

2. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI.

2.1 I reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6 del Decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001 (*"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"* poi convertito con Legge n. 409 del 23 novembre 2001) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis in virtù del quale l'ente risponde dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo qualora gli stessi siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.) – Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)

L'art. 453 cod. pen. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

1. Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
2. Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
3. Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.
 - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.
4. Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 cod. pen. si riferisce invece ai fatti in cui le monete in oro vengano dolosamente alterate diminuendone il valore o in cui le si utilizzino per contraffarle.

Si tratta, in ogni caso, di condotte allo stato difficilmente ipotizzabili visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della Società. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto uno o più componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e/o, se del caso, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro che mettano dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità.

La condotta di cui all'art. 455 cod. pen. è, in ogni caso, allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

• **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 cod. pen. sin qui commentate, si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Per valori di bollo devono intendersi, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Anche tale ipotesi di reato potrebbe presentare profili problematici con riferimento alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società e ciò in quanto la stessa potrebbe essere chiamata a rispondere anche nell'ipotesi in cui i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e/o, se del caso, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro abbiano messo in circolazione valori di bollo, senza essere certi della loro autenticità.

• **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod. pen.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)**

Le norme in esame puniscono:

- la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo;
- l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta;
- la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

• **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)**

La norma in esame punisce il soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La pena è ridotta qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede.

Il reato si consuma con la semplice messa in circolazione del valore contraffatto, pur se l'uso fattone corrisponda alla naturale destinazione del valore di bollo stesso.

• **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)**

La norma in esame punisce il soggetto che *“potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”* nonché colui che *“contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”*.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero - senza essere concorso nella contraffazione o alterazione - faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

• **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)**

La norma in esame punisce il soggetto che *“fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati”* nonché colui che *“fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma”*.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società detenga per vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI FALSO NUMMARIO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di falso nummario e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio, in particolare, può essere considerato sensibile il processo di gestione di cassa, ovverosia le movimentazioni di denaro falsificato e/o valori di bollo contraffatti.

4. I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto di detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati;
- ☐ obbligo di tempestiva comunicazione alle Autorità competenti dell'avvenuto riconoscimento di monete false o valori di bollo falso o alterati ricevuti in buona fede in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni;
- ☐ obbligo di tempestiva comunicazione al proprio responsabile di non procedere alla distribuzione o all'utilizzo delle monete o dei valori di bollo falsi che sono stati ricevuti;
- ☐ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi;
- ☐ divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI FALSO NUMMARIO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di falso nummario, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ tracciabilità dei processi: (i) per le uscite di cassa, mediante documentazione/mandati di pagamento autorizzati dai responsabili con firma depositata in cassa; (ii) per il reintegro di cassa mediante giustificativi di spesa e lettere di reintegro, (iii) per il monitoraggio di cassa, mediante rendicontazioni periodiche interne e certificazioni della società di revisione;
- ☐ controllo dei valori trattati, con riferimento, in particolare, alla clientela occasionale e/o a operazioni di rilevante entità;
- ☐ controllo, nel rispetto delle tutele poste dallo Statuto dei Lavoratori, degli addetti alle funzioni coinvolte nel trattamento dei valori;
- ☐ raccolta e conservazione della documentazione relativa alle/ai dette/i verifiche/controlli;
- ☐ gestione e controllo (anche sulla genuinità) del denaro e dei valori di bollo nel rispetto del principio della segregazione dei compiti e dei poteri;
- ☐ utilizzo di strumentazione elettronica *ad hoc* volta a verificare l'autenticità dei valori trattati;
- ☐ formazione del personale addetto all'utilizzo della predetta strumentazione.

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

SEZIONE

“VIII”

REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “VIII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati contro l’industria e il commercio contemplati all’articolo 25 *bis-1* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati contro l’industria e il commercio.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati contro l’industria e il commercio e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati contro l’industria e il commercio;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati contro l’industria e il commercio;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contro l’industria e il commercio.

2. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI.

2.1 I reati di cui all'art. 25 bis-1 del D.Lgs. 231/2001

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. b), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.1, in materia di “delitti contro l'industria e il commercio”, in vigore dal 15 agosto 2009.

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie (“se il fatto non costituisce un più grave reato”) ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l'agguato *ex art. 501* codice penale, il sabotaggio *ex art. 508* codice penale o la violenza privata *ex art. 610* codice penale.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale norma è stata introdotta nel Codice penale dall'art. 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara *ratio* dell'introduzione nel codice penale di tale fattispecie di reato, volta a reprimere “quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza”.

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati, tutelata, fra l'altro, anche a livello costituzionale (art. 41 della Costituzione italiana).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 del codice penale, che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme poste a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

L'art. 514 del codice penale è volto a salvaguardare l'ordine economico contro il potenziale nocimento cagionato all'industria nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta punita nel suddetto articolo e che, pertanto, caratterizza la fattispecie come "reato di evento", risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocimento all'industria nazionale.

• **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)**

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato *in primis* dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con il delitto di truffa ex art. 640 del codice penale non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'art. 515 del codice penale trovi applicazione soltanto nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

• **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)**

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana, dichiarandone, al contrario, il carattere di genuinità.

L'interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti protezione l'incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l'integrazione della fattispecie delittuosa la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine messe in commercio.

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell'art. 515 del codice penale (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria che viene a instaurarsi nel suddetto articolo tra i due soggetti), sia nei confronti di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (quali l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ex art. 439 del codice penale, l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari ex art. 440 del codice penale, il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ex art. 442 del codice penale e il commercio di sostanze alimentari nocive ex art. 444 del codice penale).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Si tratta, in ogni caso, di una condotta allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società

• **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)**

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 del Codice penale, l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non essendo alla base della *voluntas legislatoris* la volontà di preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

In virtù della presenza della formula di riserva ("se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge"), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 del codice penale, che trovano applicazione in luogo dell'art. 517 codice penale nell'ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il **compratore** sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Si tratta, in ogni caso, di una condotta allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

• **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)**

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui sopra.

• **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)**

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui - eventualmente in concorso con altri - un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- quando un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si tratta, in ogni caso, di una condotta allo stato difficilmente ipotizzabile visto l'oggetto sociale, le caratteristiche e la struttura della Società.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio, come già evidenziato sopra, considerato il business aziendale si tratta di reati difficilmente ipotizzabili. Ad ogni modo, tutti gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ rispetto della normativa vigente in materia di libera concorrenza sul mercato;
- ☐ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- ☐ divieto di reperire informazioni dalla concorrenza violando il segreto industriale;
- ☐ divieto di utilizzare titoli di proprietà altrui per la fabbricazione dei propri prodotti

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati mercato contro l'industria e il commercio, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ adozione di apposite procure per la gestione e il deposito dei marchi;
- ☐ controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari rivolti verso i Partner in esecuzione dei contratti con gli stessi conclusi, specie per ciò che concerne i contratti commerciali o gli investimenti in *partnership*;
- ☐ protocollazione e conservazione dei documenti relativi ad eventuali richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e ai contratti con i Partner e i Prestatori di Lavoro;
- ☐ obbligo di individuazione di un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei relativi compiti, ruolo e responsabilità;
- ☐ specifiche clausole, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, con cui la controparte attesti:
 - a. di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegno modelli oggetto di cessione, comunque, di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b. che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - c. che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- ☐ definizione di clausole contrattuali, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
 - a. di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimititolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b. che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;
 - c. a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
- ☐ definizione di ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contraenti;
- ☐ in caso di appalto, definizione di una previsione secondo cui si debba tener conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
- ☐ definizione di una previsione secondo la quale si debba tener conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati contro l'industria e il commercio.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio.

SEZIONE

“IX”

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “IX” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.

2. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001

L'art. 3 della Legge n. 7/2003, recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater. Tale disposizione prevede la responsabilità amministrativa dell'ente quale conseguenza della commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

In particolare, l'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che “*in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, co 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*⁶”.

L'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 non elenca, dunque, direttamente i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, con la conseguenza che, al fine di individuare le singole fattispecie rientranti nel generico novero della disposizione in esame, occorrerà far riferimento, per un verso, alle disposizioni del codice penale e alla legislazione italiana emanata al fine di prevenire e punire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico e, per l'altro, alla Convenzione di New York del 1999.

• Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 270 del codice penale, rubricato “associazioni sovversive”:

- “1. *chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
2. *Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*
3. *Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.*

La disposizione si inquadra nella categoria dei reati di pericolo presunto che prescinde, dunque, dalla effettiva realizzazione degli intenti sovversivi, essendo sufficiente, perché si configuri il reato, la costituzione di una struttura organizzata con un programma comune tra gli associati finalizzato al sovvertimento dell'ordinamento.

Inoltre, per la configurabilità del reato, è essenziale che più persone concorrano alla costituzione di una struttura organizzata che costituisca un'entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia, in concreto, idonea a perseguire l'obiettivo di compiere azioni violente ai fini di eversione dell'ordinamento democratico.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società promuova, costituisca, partecipi, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

• **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 270-bis del codice penale, rubricato "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico":

"1. chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (2) è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

La disposizione si inquadra nella categoria dei reati di pericolo presunto a consumazione anticipata in quanto la punibilità della condotta è anticipata al momento della costituzione di un'associazione volta a realizzare un programma di violenze e aggressioni con finalità di terrorismo.

Costituiscono atti di violenza con finalità di terrorismo, tutte quelle condotte idonee ad ingenerare panico tra la popolazione ovvero ad incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate dirette, dunque, non contro singole persone ma contro l'ordinamento costituito ed ad indebolirne le strutture.

Tra la figura di reato di cui all'art. 270 del codice penale e quella di cui all'art. 270-bis del codice penale è ravvisabile un rapporto di progressione criminosa, in conseguenza del quale la ritenuta sussistenza della seconda fattispecie di reato - la più grave tra le due - assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità della prima.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società promuova, costituisca, partecipi, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La legge n. 60 del 24 maggio 2023 "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" ha modificato l'art. 270 bis.1 c.p. concernente le circostanze aggravanti ed attenuanti, prevedendo, con l'aggiunta del comma 6 che la procedibilità è sempre di ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma del medesimo articolo (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico punibili con pena diversa dall'ergastolo).

• **Altri delitti previsti dal codice penale**

Tra gli altri reati disciplinati dal codice penale ascrivibili a quelli aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo: (i) assistenza agli associati (art. 270-ter codice

penale); (ii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater codice penale); (iii) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies codice penale); (iv) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies codice penale); (v) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale); (vi) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis codice penale); (vii) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis codice penale); (viii) istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 codice penale); (ix) cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 30415 e 30516 codice penale); (x) formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 30617 e 30718 codice penale).

• Altri delitti previsti da leggi speciali

Tra i provvedimenti legislativi speciali che introducono ipotesi di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in particolare, quale circostanza aggravante - in relazione a qualsiasi reato - che lo stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare responsabilità in capo alla società ai sensi dell'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, se commesso con finalità di terrorismo;
- legge del 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- legge del 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

• Delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

ovvero

qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

La condotta criminosa è realizzata allorché l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorire l'attività criminosa. Peraltro, sarebbe, altresì, configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale vale a dire qualora accetti il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui il soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società che con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere reati di terrorismo;
- promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, di fondi in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- partecipazione ad associazioni aventi finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico;
- atti di liberalità in favore di terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- svolgimento di attività – anche in ambito internazionale – che possano originare flussi finanziari verso paesi esteri a rischio terrorismo;
- stipulazione di contratti di locazione/sublocazione/comodato di immobili con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico;
- instaurazione di rapporti di lavoro e/o di collaborazione con terzi collegati al terrorismo e/o ad associazioni di eversione dell'ordine democratico.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DEVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio. In particolare, potrebbero essere considerati sensibili i contratti per la fornitura di beni e servizi con determinati fornitori se collegati ad associazioni con finalità terroristiche, nonché la gestione dei flussi finanziari laddove questa origini dall'emissione di fatture false per la creazione di fondi neri per il finanziamento di attività terroristiche.

4. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ collaborazione con le autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni eversivi a danno dell'ordinamento democratico ed in particolare nella lotta contro il terrorismo, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altre modalità;
- ☐ evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- ☐ in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto e disponibile in qualsiasi situazione;
- ☐ assicurarsi che i beneficiari delle eventuali liberalità e sponsorizzazioni siano soltanto enti e/o associazioni umanitarie e di solidarietà;
- ☐ divieto di utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001);
- ☐ divieto di effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazioni, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001).

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ▣ obbligo di verifica periodica dei dati dei terzi con cui la Società entri in contatto e il loro raffronto con le liste di soggetti designati predisposte a livello internazionale ed europeo tra le quali ad esempio: (i) le liste ONU (*The Consolidated List established by the Security Council Committee with respect to Al-Qaida, Osama bin Laden, and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them*); (ii) le liste comunitarie (*The Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU related financial sanctions*); (iii) la lista OFAC (*Office of Foreign Asset Control*) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (*Specially Designated National List*);
- ▣ disciplina della segnalazione delle operazioni sospette, individuate anche mediante l'utilizzo degli indicatori di anomalia del finanziamento del terrorismo, contenuti nell'apposita sezione del Provvedimento della Banca D'Italia del 24 Agosto 2010;
- ▣ controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari della Società, volti ad impedire la raccolta e la dazione - diretta o indiretta - di fondi a favore di soggetti e/o enti che perseguano finalità di terrorismo e/o di everzione dell'ordine democratico o di associazione aventi finalità di criminalità organizzata;
- ▣ previsione di regole riguardanti il budget, la gestione della tesoreria e le modalità di rimborso per le spese per trasferte e trasporto del personale;
- ▣ controllo preventivo e tracciabilità di tutta la documentazione inerente l'attività della Società ed, in particolare, di quella alla P.A., della corrispondenza in entrata e in uscita e delle fatture passive, di quella attinente all'utilizzo delle risorse finanziarie della Società, nonché quella relativa alla promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni;
- ▣ obbligo di attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche in presenza delle condizioni economiche previste dal D.Lgs. 109/2007, dandone opportuna informazione all'UIF;
- ▣ obbligo di adeguata verifica della clientela, in conformità al D.Lgs. 231/2007, commisurato al tipo di rischio associato al cliente o prodotto di cui trattasi (*Risk Based Approach*) e compilazione puntuale ed esaustiva dell'apposito registro;
- ▣ diversificazione dei punti di controllo all'interno della struttura preposta all'assunzione e gestione del personale con particolare riferimento ai casi in cui la Società individui aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati con finalità di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore. Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

SEZIONE

“X”

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “X” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati contro la personalità individuale di cui all’articolo 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli/adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati contro la personalità individuale;
- b) alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- c) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale;
- d) i criteri e principi del Modello Organizzativo con riferimento ai reati contro la personalità individuale;
- e) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale.

2. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

Con la Legge 11 agosto 2003 n. 228 (art. 5), rubricata “*Misure contro la tratta di persone*”, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’articolo 25-*quiquies* che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative all’ente nelle ipotesi in cui siano commessi - nel suo interesse o a suo vantaggio - delitti contro la personalità individuale, quali, tra gli altri, la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico.

L’originaria disposizione contenuta nell’art. 25-*quiquies* è stata, successivamente, integrata dall’art. 10 della Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, rubricata “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, che ha incluso, tra i reati che originano responsabilità in capo all’ente, le ipotesi in cui gli illeciti di delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* codice penale), siano commessi mediante l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-*quater.1*, codice penale).

La citata legge n. 38/2006 ha, altresì, modificato le disposizioni di cui agli articoli 600 *bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico. Con la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale – sono state apportate alcune modifiche all’art. 600-*bis*, rubricato “*prostituzione minorile*” e all’art. 600-*ter*, rubricato “*pornografia minorile*”. Infine, la Legge 238/2021 – Legge Europea 2019-2020, entrata in vigore l’1 febbraio 2022, in adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha apportato nuove modifiche agli art. 600 *quater* e 609 *undecies* c.p.

Tutte le suddette modifiche concernenti fattispecie di reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti hanno impattato sull’art. 25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”.

Nella sua attuale formulazione, dunque, la disposizione in esame (art. 25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001) prevede espressamente che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-*quiquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote);*

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.”

• **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)**

Ai sensi dell’art. 600 del codice penale, rubricato “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”:

“1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

• **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 600-bis del codice penale, rubricato “Prostituzione minorile”:

“1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

La disposizione è stata modificata dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale – e punisce chiunque realizzi la condotta descritta dalla norma.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” (trattasi, pertanto, di reato comune), il quale recluti, induca, favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o altrimenti ne tragga profitto (primo comma), ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità (secondo comma). In particolare, integra la fattispecie di cui al primo comma qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore, determinandolo a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità ed è, inoltre, indifferente che il beneficiario della prestazione sia un soggetto terzo ovvero lo stesso autore del reato. Invece, la fattispecie di cui al secondo comma riguarda solo la condotta di chi ponga in essere rapporti sessuali retribuiti con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

Con riferimento alla sanzione applicabile nell'ipotesi di responsabilità ascrivibile all'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'articolo in esame prevede:

- in relazione al delitto di cui all'art. 600 bis, primo comma, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, che all'ente si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per il delitto di cui all'art. 600 bis, secondo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Inoltre, in caso di condanna per uno di tali delitti, si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. È opportuno precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 25 *quinqies*, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero traendone profitto altrimenti;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 600-ter del codice penale, rubricato "Pornografia minorile":

"1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

La disposizione, al pari dell'art. 600-bis cod. pen. sopra descritto, è stata modificata dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 – di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale – e punisce chiunque realizzi la condotta descritta dalla norma.

La norma precisa che per "pornografia minorile" si intende "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Soggetto attivo del reato può essere "chiunque" (trattasi, pertanto, di reato comune) il quale, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico, ovvero recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o da queste ne tragga profitto o commerci il suddetto materiale

(primo comma).

Il terzo e il quarto comma, invece, puniscono, la divulgazione (terzo comma) e la cessione (quarto comma) del materiale pedopornografico e, inoltre, viene previsto un aggravamento della pena allorché il materiale sia di ingente quantità (quinto comma). La norma, infine, punisce chiunque assista ad esibizioni pornografiche in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di pornografia minorile è sufficiente il dolo generico e quindi la rappresentazione e la volontà di realizzare la condotta vietata dalla suddetta disposizione.

Con riferimento alla sanzione applicabile nell'ipotesi di responsabilità ascrivibile all'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'articolo in esame prevede:

- in relazione al delitto di cui all'art. 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, all'ente si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- per il delitto di cui all'art. 600 *ter*, terzo e quarto comma, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Inoltre, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dalla suddetta norma, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

È opportuno precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 25-*quinquies*, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società utilizzi minori degli anni diciotto, realizzando esibizioni o spettacoli pornografici o producendo o commerciando materiale pornografico ovvero recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero tragga profitto altrimenti dai suddetti spettacoli;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi, anche per via telematica, il materiale pornografico, ovvero offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 600-*quater* del Codice penale, rubricato "Pornografia minorile":

"1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

3. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- pubblicazione da parte di una società che opera nel settore editoriale o dell'audiovisivo di materiale pornografico attinente a minori;
- gestione da parte della società di siti internet su cui siano presenti materiali pornografici;

- gestione da parte della società di siti internet su cui siano pubblicati annunci pubblicitari riguardanti materiali pornografici.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società si procuri consapevolmente o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 600-quater. 1 del codice penale, rubricato "Pornografia virtuale":

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

La fattispecie criminosa si verifica quando il materiale pornografico di cui ai reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 600-quater.1 codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- rappresentazione tramite immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali) contenenti materiale pornografico relativo a minori;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 - quinquies cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 600-quinquies del codice penale, rubricato "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile:

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 600-quinquies codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- *partnership* commerciali con società che forniscono materiali digitali tra i quali, ad esempio, la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- il caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 601 del codice penale, rubricato “Tratta di persone”:

“1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”) ovvero, realizzi tali condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi;
- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

• **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 602 del Codice penale, rubricato “Acquisto e alienazione di schiavi”:

“1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Le fattispecie di cui agli artt. 600, 601 e 602 del codice penale potrebbero estendersi non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente consente o agevola - anche solo finanziariamente - la commissione di tali reati

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 600 - 601 e 602 sono, a mero titolo esemplificativo:

- procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi;
- stipula di contratti con imprese di servizi e, più in genere, stipula di contratti di fornitura con imprenditori operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- stipula di contratti di licenza del marchio o di sponsorizzazione con imprese operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

• **Altri reati disciplinati dal codice penale**

Tra gli altri reati disciplinati dal codice penale iscrivibili tra i reati contro la personalità individuale si annoverano altresì:

- (i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 602 cod. pen.);
- (ii) adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* cod. pen.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità;
- verifica che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso (in particolare SA 8000);
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto e disponibile in qualsiasi situazione;
- è fatto divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quiquies* del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale;
- è fatto divieto utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quiquies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- è fatto divieto fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001);

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ ove ritenuto necessario e/o opportuno, inserimento - nei contratti con i Partner e i Prestatori di Lavoro - di una specifica previsione/clausola che obblighi tali soggetti al rispetto degli obblighi di legge in tema di: (i) tutela del lavoro minorile e delle donne; (ii) condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- ☐ verifica dell'identità di tutti i soggetti che intrattengano rapporti di varia natura con la Società, quali clienti, fornitori, consulenti (ad esempio, anche mediante la consultazione dei database esistenti che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità);
- ☐ trasparenza nella selezione di fornitori/consulenti/controparti commerciali (ad esempio, anche mediante la consultazione dei database esistenti che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità);
- ☐ tracciabilità dei processi decisionali (inclusi processi di finanziamento) relativi a clienti/fornitori/consulenti/controparti commerciali;
- ☐ appositi criteri che impongano un'attenta valutazione in ordine alla possibilità di instaurazione di partnership commerciali con società operanti in settori a rischio di commissione di reati contro la personalità individuale (quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale audiovisivo ed il turismo nelle aree geografiche note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale") ovvero operanti in zone e/o paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- ☐ corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei Dipendenti e Prestatori di Lavoro, indipendentemente dal loro utilizzo nel luogo di lavoro;
- ☐ utilizzo di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- ☐ valutazione e disciplina dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza (anche presso località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale").

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati contro la personalità individuale.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati contro la personalità individuale. Inoltre, le Procedure Aziendali che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare uno dei reati contro la personalità individuale.

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati contro la personalità individuale.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati contro la personalità individuale. Inoltre, le Procedure Aziendali che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare uno dei reati contro la personalità individuale.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale.

SEZIONE

“XI”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XI” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d’autore di cui all’articolo 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore.

2. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001

Il D.lgs. 7. Luglio 2011 ha disposto con l'art. 2, comma 1, la modifica dell'art. 25 novies rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e sue successive modificazioni).

Le disposizioni tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/2001.

• Articolo 171, comma 1, lett. a-bis)19 e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore o la reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "*peer-to-peer*", indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "*sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*";
- dell'art. 2575 codice civile, per il quale "*formano oggetto del diritto di autore²²⁵ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*".

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

• Articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n.633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società predisponga mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

• **Articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa²³;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma primo ad opera di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Le condotte criminose ivi descritte potrebbero realizzarsi nelle ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, per uso non personale, ma a fini di lucro nell'interesse o a vantaggio della Società:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo

- della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
 - g) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

• **Articolo 171 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

• **Articolo 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.**

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono "ad accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171 *octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171 *ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta l'applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 *ter* e il fine fraudolento per il reato

di cui all'art. 171 *octies*;

- diverso è, almeno in parte, il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171 *ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 *octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, a fini fraudolenti produca, metta in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

A mero titolo esemplificativo, i delitti sin qui illustrati potrebbero essere integrati ponendo in essere una delle seguenti condotte: (i) detenzione a qualunque titolo, (ii) importazione, (iii) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma, (iv) riproduzione o duplicazione, (v) utilizzo a qualunque titolo, (vi) produzione, (vii) modificazione del contenuto, laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati: a) programmi per elaboratori, b) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi, c) contenuto di banche dati, d) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, e) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, f) servizi criptati, g) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, h) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione, i) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di violazione del diritto d'autore e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti e correlativo divieto di porre in essere condotte illecite sanzionate dalle norme in materia di diritto d'autore, aventi a oggetto i *software* e i dati contenuti in una banca dati;
- ☐ al fine di prevenire reati ipotizzabili con l'utilizzo di beni aziendali:
 - divieto di impiego di beni aziendali (come fotocopiatrici, sito *web*, copisterie o altro) al fine di realizzare condotte che violino la tutela dei ^[1]_{SEP} diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
 - controllo dei mezzi di comunicazione interni ed esterni alla Società (es. sito *web*, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ regolamentazione dell'acquisto/utilizzo/diffusione di banche dati o programmi di e-learning e materiale didattico-scientifico;
- ☐ utilizzo di appositi strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore di terzi su programmi per elaboratori o banche dati in uso presso la Società;
- ☐ controllo dei mezzi di comunicazione aziendali;
- ☐ controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole *firewall*, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di *file sharing*);
- ☐ divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- ☐ autorizzazione espressa del responsabile dell'ufficio agli utenti coinvolti nei processi di upload/diffusione di documenti protetti da *copyright*;
- ☐ autorizzazione espressa del responsabile dell'ufficio agli utenti che accedono a specifiche funzionalità dei sistemi informatici della Società;
- ☐ controllo periodico delle autorizzazioni di cui ai due punti precedenti;
- ☐ divieto di utilizzo di *hardware* e/o *software* diversi da quelli aziendali forniti direttamente dalla Società;
- ☐ tracciabilità - nei casi in cui sia consentito l'utilizzo di *laptop* o *software* non forniti dalla Società - dell'attività in rete e non effettuata attraverso detti supporti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa *privacy*;
- ☐ blocco automatico dell'accesso a siti che consentono il *file-sharing* e la visione in *streaming* di filmati audio/video;
- ☐ al fine di prevenire reati ipotizzabili anche senza l'utilizzo di beni aziendali:
 - formulazione inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
 - elaborazione clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale;
 - divieto di impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
 - previsione di principi etici dedicati;
- ☐ verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- ☐ svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca;
- ☐ gestione della qualità;
- ☐ gestione delle contestazioni;
- ☐ sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi;
- ☐ coerenza delle attività di gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- ☐ definizione delle modalità operative connesse alla protezione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi

(che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'*Intellectual Property* o di registrazione dei marchi);

- definizione delle modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (in and out) nonché di acquisto e/o cessione di *Intellectual Property* e marchi;
- in caso di partecipazione a procedure di acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint ventures, consorzi, ecc.):
 - previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico;
 - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231);
 - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
 - adozione, accanto al Codice Etico rispetto al quale si pone in rapporto sinergico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. nell'ambito di *joint ventures*, ATI, RTI, consorzi, ecc.).

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni. L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

SEZIONE

“XII”

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria di cui all’articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e alcune potenziali modalità attuative dell’illecito;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

2. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO

2.1 Il reato di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-decies, relativo al delitto previsto e punito ai sensi dell'art. 377-bis del codice penale di *“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*.

La norma punisce chiunque, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere”*.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, le condotte sanzionate dall'art. 377-bis del codice penale devono necessariamente realizzarsi attraverso le modalità tassativamente indicate dalla norma incriminatrice, quali violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Il reato è configurabile solo allorché si verifichi l'evento previsto, vale a dire il comportamento - omessa dichiarazione o dichiarazione mendace - del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni.

È elemento soggettivo del reato, il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 377-bis codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- adoperare violenza, minaccia su un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziari o al pubblico ministero nel corso di un procedimento penale affinché ometta le dichiarazioni dovute oppure presti dichiarazioni mendaci;
- ovvero offrire/promettere denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziari o al pubblico ministero nel corso di un procedimento penale affinché ometta le dichiarazioni dovute oppure presti dichiarazioni mendaci.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le aree aziendali a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- ☐ mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- ☐ promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria;
- ☐ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001;
- ☐ divieto di esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- ☐ divieto di realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- ☐ divieto di convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ previsione che: (i) in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche siano immediatamente contattate, a seconda dell'autorità procedente, la funzione legale e/o il compliance e/o il dipartimento fiscale e/o il dipartimento risorse umane; (ii) ogniqualvolta un Dipendente o un Partner o Prestatore di Lavoro della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, sia tenuto ad informarne la funzione legale e/o il *compliance* e/o il dipartimento risorse umane nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio; (iii) sia fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci; (iv) ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altre utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci, sia tenuto ad avvisare immediatamente la funzione legale e/o il *compliance* e/o il dipartimento risorse umane.
- ☐ funzione legale e/o la compliance e/o il dipartimento risorse umane.

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE

“XIII”

REATI AMBIENTALI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XIII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati c.d. ambientali di cui all’articolo 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, cui si aggiungono le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.).

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) le fattispecie dei reati ambientali e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati ambientali;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati ambientali;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

2. I REATI AMBIENTALI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, si è concluso l’iter legislativo che ha portato alla inclusione nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo articolo, il 25-*undecies*, il quale estende il catalogo dei c.d. “reati presupposto” a un numero rilevante di fattispecie di reato genericamente etichettabili come “reati ambientali” commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 è stato novellato l’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni dei reati di nuova introduzione e, più precisamente, ai delitti di:

- a) inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.);
- b) disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.);
- c) inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452-*quinqies* cod. pen.);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* cod. pen.);
- e) associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l’aggravante ambientale (art. 452-*octies* cod. pen.).

Allo stato attuale, dunque, le fattispecie criminosi contemplate dall’art 25 *undecies* sono:

(i) nel Codice Penale:

- ☐ 452-*bis*
- ☐ 452-*quater*
- ☐ 452-*quinqies*
- ☐ 452-*sexies*
- ☐ 452-*octies*
- ☐ 727-*bis*;
- ☐ 733-*bis*;

(ii) nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale” (nel prosieguo, “D.Lgs. 152/2006” ovvero “Codice dell’Ambiente”):

- ☐ 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13;
- ☐ 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo;
- ☐ all’art. 257, commi 1 e 2;
- ☐ all’art. 258, comma 4, secondo periodo;
- ☐ all’art. 259, comma 1;
- ☐ all’art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo;

☐ all'art. 279, comma 5;

(iii) nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*” (nel prosieguo, “L. 150/1992”):

☐ all'art. 1, commi 1 e 2;

☐ all'art. 2, commi 1 e 2;

☐ all'art. 6, comma 4;

☐ all'art. 3-bis, comma 1 ovvero ai reati del Codice Penale ivi richiamati;

(iv) nella Legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*” (nel prosieguo, “L. 540/1993”):

☐ all'art. 3, comma 6;

(v) nel Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*” (nel prosieguo, “L. 202/2007”):

☐ all'art. 8, commi 1 e 2;

☐ all'art. 9, commi 1 e 2.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

Nel corso della fase di analisi preliminare finalizzata all'attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, Revalo ha, tra l'altro, considerato come potenzialmente rilevanti le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha proceduto pertanto alle attività che, descritte successivamente, hanno consentito la elaborazione di questa ulteriore Parte Speciale del Modello Organizzativo, volta alla prevenzione dei c.d. “reati ambientali”.

• **Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)**

La legge n. 69 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Libro II del Codice Penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente tra cui il presente articolo 452-bis rubricato “Inquinamento ambientale” ed ha novellato l'art. 25 undecies del Decreto 231/2001 inserendo il delitto in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il delitto punisce “*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*”

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili.

Il secondo comma della norma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Le espressioni “compromissione” e “deterioramento” non hanno un significato normativamente definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere che, di là dalle sfumature lessicali, essi designino, in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Affinché tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia significativo e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro ambientale, prevista dall'art. 452-quater cod. pen. (di cui si dirà appresso) e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, in conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452-*quinqies* cod. pen. La pena per il delitto commesso in forma colposa è ridotta da un terzo a due terzi.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.)**

La legge n. 69 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Libro II del Codice Penale un nuovo Titolo VI *bis*, recante delitti contro l'ambiente tra cui il presente articolo 452-*quater* rubricato "Disastro ambientale" ed ha novellato l'art. 25 *undecies* del Decreto 231/2001 inserendo il delitto in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto punisce "*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*" La norma specifica che "*Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*" Inoltre, "*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*"

Trattasi di reato di evento e a forma libera. Sotto questo profilo, il reato rappresenta una novità rispetto al delitto di disastro "innominato", di cui all'art. 434 cod. pen., al quale erano in precedenza ricondotti i fatti di disastro ambientale e che è costruito come reato di pericolo a consumazione anticipata.

Con riguardo all'elemento oggettivo, il reato è integrato allorché si realizzi, in conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) o, alternativamente, un'offesa alla pubblica incolumità.

Quanto all'elemento soggettivo, l'art. 452-*quinqies* cod. pen. estende la punibilità del delitto in parola anche alle condotte realizzate in forma colposa; la pena, in tal caso, è ridotta da un terzo a due terzi.

L'ultimo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.)**

La legge n. 69 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Libro II del Codice Penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente tra cui il presente articolo 452-quinquies rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente" ed ha novellato l'art. 25 undecies del Decreto 231/2001 inserendo il delitto in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il delitto stabilisce che *"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi."*

Il secondo comma contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Per quanto riguarda le possibili realizzazioni della fattispecie criminosa in oggetto, si rimanda ai due reati precedentemente trattati.

• **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)**

La legge n. 69 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Libro II del Codice Penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente tra cui il presente articolo 452-sexies rubricato "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" ed ha novellato l'art. 25 undecies del Decreto 231/2001 inserendo il delitto in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto punisce "[...] chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività."

La circostanza aggravante di cui al secondo comma prevede che la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del terzo comma della norma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di aggirare le norme sul corretto smaltimento traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per la Società.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)**

La legge n. 69 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel Libro II del Codice Penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente tra cui il presente articolo 452-octies rubricato "Circostanze aggravanti" ed ha novellato l'art. 25 undecies del Decreto 231/2001 inserendo il delitto in esame tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 452 octies introduce tre nuove circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Il primo comma e il secondo comma prevedono un aumento fino ad un terzo della pena prevista, rispettivamente, all'art. 416 e 416 bis *“quando l'associazione [...] sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti al nuovo Titolo”* VI bis del Libro secondo del codice penale ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta *“all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.”*

Il terzo comma contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui facciano parte dell'associazione (ex art. 416 o 416 bis) *“pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”*

• **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis cod. pen.)**

L'art. 727-bis, del Codice Penale recita: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8.9.1997 n. 357, è punito con l'arresto da due a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro) (comma introdotto dall'art. 15, comma 1, lett.b del D.Lgs. 5.08.22 n. 135 che con lo stesso articolo 15, comma 1 ma lett.a), ha disposto anche la modifica alla rubrica dell'articolo in commento

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ❑ **oggetto:** la norma è stata emanata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 *“sulla tutela penale dell'ambiente”*. Essa si prefigge di tutelare l'ambiente ed, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette così come definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 121/2011, secondo cui *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE [c.d. “Direttiva Habitat”; N.d.r.] e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE [c.d. “Direttiva Uccelli”; N.d.r.]”*. Tra le specie protette ve ne sono numerose appartenenti ai generi dei mammiferi, dei pesci, dei cetacei e dei rettili nonché numerose specie della flora selvatica, a prescindere dal fatto che si tratti di specie rare o in via di estinzione. La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Le condotte descritte sono punibili *“fuori dai casi consentiti”* con conseguente esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;
- ❑ **soggetto attivo:** alla stregua di quanto previsto dalla lettera dell'art. 727-bis del Codice Penale, trattasi di reato comune in quanto suscettibile di commissione da parte di qualunque soggetto (i.e. *“chiunque”*);
- ❑ **elemento soggettivo:** il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed è evitabile. Tuttavia, la presenza della clausola di riserva *“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”* fa prevalere fattispecie interferenti punite più severamente (quale, ad esempio, l'ipotesi del c.d. *“furto venatorio”*, laddove è pacifico che la fauna selvatica resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato), con la conseguenza che l'ambito concreto di applicazione della norma si presta ad essere ridotto a casi quale, ad esempio, l'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito della caccia.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis cod. pen.)**

L'art. 733-bis, del Codice Penale recita: *“1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”*.

Il reato in discorso si caratterizza per i seguenti elementi:

- ☐ **oggetto:** al pari dell'art. 727-bis del Codice Penale, anche la norma ora in commento è stata emanata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “sulla tutela penale dell'ambiente”. Essa tutela, in particolare, gli habitat posti all'interno di siti protetti così come definiti dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 121/2011, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per «habitat all'interno di un sito protetto» si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE [c.d. “Direttiva Uccelli”; N.d.r.], o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE [c.d. “Direttiva Habitat”; N.d.r.]”. La fattispecie in esame punisce sia la distruzione sia il semplice deterioramento dell'habitat compromettendone lo stato di conservazione.
- ☐ **soggetto attivo:** il reato può essere commesso da “chiunque”, al pari del reato di cui all'art. 727-bis del Codice Penale;
- ☐ **elemento soggettivo:** anche in questo caso la norma non presenta alcuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di cui all'art. 727-bis del Codice Penale.

La fattispecie criminosa in esame potrebbe integrarsi, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse della Società (i.e. corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati).

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Reati in materia di scarichi**

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001 contempla i reati di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del Codice dell'Ambiente in tema di scarichi di acque reflue industriali.

Deve intendersi come “scarico”, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”*.

Le “acque reflue industriali” sono invece definite dall'art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 come *“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”*.

Esiste un orientamento giurisprudenziale univoco e confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2011, n. 36979) che ritiene qualificabili come “acque reflue industriali” le acque meteoriche che, cadendo su luoghi aziendali in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscono nei vari corpi recettori (Cass. pen., sez. III., 11 ottobre 2007, n. 40191; P. Fimiani, La tutela penale dell'ambiente, Giuffrè, 2011, p. 123). Alle volte sono le stesse normative regionali a qualificare le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali in presenza di certi requisiti.

L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: *“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due*

anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis...)

Per assicurare la massima comprensione del contenuto dell'art. 137 del Codice dell'Ambiente, si riportano qui di seguito gli ulteriori articoli citati dalla norma in esame.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 ("Scarichi sul suolo"): *"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

Ai sensi del successivo art. 104 del d.lgs. 152/2006 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"): *"1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”.

L'art. 107 del D.lgs. 152/2006 (“Scarichi in reti fognarie”) dispone che: “1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2

della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis...).

Infine, l'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 ("Scarichi di sostanze pericolose") prevede che: "(omissis...) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (omissis...).

Come si evince dalla lettura delle disposizioni appena riportate, l'art. 137 del Codice dell'Ambiente contempla una pluralità di ipotesi di reato, che si caratterizzano per i seguenti peculiari elementi:

- **oggetto:** la norma in esame (commi 2, 3, 5, 11 e 13) tutela l'ambiente con particolare riferimento agli scarichi di acque industriali e, in particolare, sanziona:
 - a)** alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ed in particolare:
 - in relazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, sia l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione sia la prosecuzione o il mantenimento di detti scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/2006);
 - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (v. infra), in relazione alle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del medesimo Allegato 5, in violazione delle prescrizioni autorizzatorie o delle prescrizioni impartite dall'autorità competente per lo scarico in rete fognaria (art. 137, comma 3, d.lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico sul suolo che superi i valori limite fissati nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
 - b)** condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, in particolare:
 - l'inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt.

103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, sopra integralmente trascritti (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006). Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico al suolo ove autorizzato deve essere convogliato in corpi idrici superficiali;

c) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili, in particolare:

o lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia³⁵, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006). Per "scarico" in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale "sversamento".

- **soggetto attivo:** tutti i reati di cui all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, qui in esame, possono essere commessi da "chiunque". È tuttavia ragionevole ritenere che il fatto tipico possa essere rimproverato a coloro che hanno un reale potere, anche se meramente di fatto, di gestione dello scarico.
- **elemento soggettivo:** i reati di cui all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che i reati richiamati dall'art. 137 del Codice dell'Ambiente potrebbero essere astrattamente integrati in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2001 concerne i reati di cui all'art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, del Codice dell'Ambiente in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: "*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (omissis...)(“Autosmaltimento”); art. 216 (“Operazioni di recupero”).

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica³⁹ non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis...)”.

A sua volta, l'art. 187 del d.lgs. 152/2006 ("divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), prevede che:

- 1) *È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose*
- 2) *In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:*
 - a) *siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;*
 - b) *l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;*
 - c) *l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).*

2-bis. *Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.*

2. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4."*

Infine, l'art. 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 ("**Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori,**

rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto") dispone che: "*Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: (omissis...)*

b) *rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis...).*"

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato ora in esame sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** per esigenze di carattere sistematico è opportuno analizzare separatamente ciascuna ipotesi di reato, di cui segnaliamo altresì le peculiarità interpretative:
 - comma 1 (gestione non autorizzata di rifiuti): il reato consiste nello svolgimento di attività di gestione dei rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Sono parimenti punibili le attività gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con modalità diverse da quelle consentite da tale titolo;
 - comma 3 (discarica non autorizzata): ai fini della configurabilità del reato di discarica non autorizzata occorre che l'agente ponga in essere una condotta abusiva, ripetuta nel tempo, di accumulo di rifiuti in un'area determinata, potenzialmente idonea a provocare il degrado dell'ambiente o contribuisca in modo attivo e diretto alla realizzazione della discarica;
 - comma 4 (violazione di autorizzazioni): il reato consiste nella semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, anche se meramente formale, tanto se essa discenda da una previsione di legge quanto se sia stata introdotta motu proprio dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione;
 - comma 5 (divieto di miscelazione): la condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; tale reato è volto ad evitare che, in una qualsiasi fase di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti pericolosi o non pericolosi (ad esempio al fine di ridurre le concentrazioni delle sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da pericoloso a non pericoloso);

Le autorizzazioni devono intendersi relative alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e/o intermediazione di rifiuti nonché alla discarica.

o comma 6 (deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi): il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari

pericolosi, punendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni ("D.P.R. 254/2003"); ai rifiuti sanitari, salve le disposizioni specifiche recate dal ai sensi del D.P.R. 254/2003, si applicano le regole generali in materia di rifiuti;

- **soggetto attivo:** le fattispecie qui in evidenza ben si prestano ad essere analizzate separatamente:
 - i reati di cui all'art. 256, commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006, possono essere commessi da "chiunque", palesandosi, quindi, come reati comuni;
 - il reato di cui all'art. 256, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, è di regola commesso da colui che realizza o gestisce una discarica; segnaliamo tuttavia che un orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità rileva una responsabilità a titolo di concorso a carico del proprietario dell'area nel caso in cui acconsenta consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno;
 - la fattispecie di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, invece, integra gli estremi del reato proprio poiché il soggetto autorizzato è il responsabile dell'adempimento dell'autorizzazione ed anche l'inadempimento da parte di un collaboratore risulta imputabile al titolare (salvo che il preposto abbia violato le prescrizioni che richiedano l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico/operativo, con esclusione di quelle scelte generali ed autonome sull'organizzazione e/o la gestione o che, comunque, presuppongano autonomia finanziaria, imputabili al predetto titolare);
 - quanto al reato di cui all'art. 256, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, sebbene la norma si riferisca a qualunque soggetto, contemplando la violazione delle disposizioni dell'art. 227, comma 1, lettera b), il quale a sua volta dispone l'applicazione in toto del D.P.R. 254/2003, si rivolge principalmente al "responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero" di cui all'art. 17 di quest'ultimo testo di legge, quale soggetto a cui "è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni" del medesimo D.P.R. 254/2003⁴⁸.
- **elemento soggettivo:** tutti i reati sopra analizzati di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che i reati richiamati dall'art. 256 del Codice dell'Ambiente potrebbero essere astrattamente integrati in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Reati relativi alla bonifica dei siti contaminati

L'art. 257 del Codice dell'Ambiente dispone che: *"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."*

L'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 ("Procedure operative ed amministrative"), richiamato dal predetto art. 257 del D.Lgs. 152/2006, prevede che: *"1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. (omissis...)"*.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi dell'evento di danno dell'inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio previste ex lege. La condizione negativa dell'omessa bonifica può essere ritenuta integrata anche nel caso in cui il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. La comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e, dunque, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di

vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

- **soggetto attivo:** il reato di omessa bonifica di cui all'art. 257, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 può essere commesso da "chiunque", sebbene sia più opportuno annoverarlo nella categoria dei reati propri in quanto di esso risponde solo il responsabile dell'inquinamento. La fattispecie di omessa comunicazione di cui all'art. 257, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 concerne solo il responsabile dell'inquinamento mentre ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 competeranno i doveri ed i diritti di cui all'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 (*"Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione"*).
- **elemento soggettivo:** i reati di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che i reati richiamati dall'art. 257 del Codice dell'Ambiente potrebbero essere astrattamente integrati in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Reati inerenti alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, del Codice dell'Ambiente dispone che: *"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"*.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma in esame punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma punisce il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti.
- **soggetto attivo:** il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che - una volta che sia entrata a regime l'operatività del SISTRI - non abbiano l'obbligo di adesione o non abbiano aderito su base volontaria allo stesso;
- **elemento soggettivo:** il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

Occorre tener presente che il reato richiamato dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, del Codice dell'Ambiente potrebbero essere astrattamente integrati in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Traffico illecito di rifiuti

L'art. 259, comma 1, del Codice dell'Ambiente *"chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."*

Il riferimento al regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 ("reg. 259/1993"), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni ("reg. 1013/2006").

La definizione di "traffico illecito" contenuta nel Reg. 259/1993 e così richiamata dall'art. 259, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è oggi sostituita dalla definizione di "spedizione illegale" di cui all'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006

corrispondente a “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.”

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** la norma punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una “spedizione illegale” così come definita ai sensi dell'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 e, dunque: in violazione delle regole in materia di notifica preventiva (lettera a); in mancanza di autorizzazione (lettera b); con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi (lettera c); in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento (lettera d); in violazione di uno dei divieti di esportazione (lettera f); in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli “obblighi generali di informazione” di cui all'art. 18 del reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. “elenco verde” di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio (lettera g); quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale (lettera e).
- ☐ **soggetto attivo:** il reato in analisi può essere commesso da “chiunque”, sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.
- ☐ **elemento soggettivo:** il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che il reato richiamato dall'art. 259, comma 1, del Codice dell'Ambiente potrebbero essere astrattamente integrati in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i “reati ambientali” suscettibili di configurare una responsabilità amministrativa degli enti quelli di cui all'art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, del Codice dell'Ambiente relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (“SISTRI”).

In particolare, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, per quanto qui rileva, dispone che: “(omissis...) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 cod. pen. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis...). Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** le fattispecie qui in evidenza ben si prestano ad essere analizzate separatamente:

- quanto ai reati in materia di certificazione ed analisi falsa, l'art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del D.Lgs. 152/2006 è speculare a quello di cui all'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 in tema di falsità ideologica del certificato di analisi di rifiuti con la precisazione che, nel caso di specie, il riferimento è volto alla gestione di rifiuti in ossequio al SISTRI.
- quanto ai reati in materia di trasporto, l'art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del D.Lgs. 152/2006, richiamando agli artt. 477 e 482 del Codice Penale configura un'ipotesi di falsità materiale della documentazione che deve accompagnare il trasporto in ossequio al SISTRI (i.e. la scheda denominata "SISTRI - AREA Movimentazione").
- **soggetto attivo:** i reati in materia di certificazione ed analisi falsa di cui all'art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del D.Lgs. 152/2006 possono essere commessi da chi predispose il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta. I reati in materia di trasporto di cui all'art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del D.Lgs. 152/2006, possono essere commessi solo dal trasportatore.
- **elemento soggettivo:** il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• Reati connessi alle emissioni in atmosfera

Tra i reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, si annovera anche l'art. 279, comma 5 del Codice dell'Ambiente, secondo il quale: *"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."*

Per comodità, si riporta il contenuto dell'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla cui stregua *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"*.

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma in esame sanziona il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla legge se accompagnata alla violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.Lgs. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.
- **soggetto attivo:** la norma si rivolge a coloro i quali sono titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
- **elemento soggettivo:** i reati di cui all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Reati aventi ad oggetto specie animali e vegetali in via di estinzione**

L'art. 25-undecies, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001 contempla diverse figure di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione offerta dalla L. 150/1992, che possono essere esaminate nel contesto del presente paragrafo per le loro spiccate similarità.

La L. 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, ("reg. 338/97") relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(i) **Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del reg. 338/97**

L'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 150/1992, così recita: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** la norma punisce il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato A del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'allegato A del medesimo. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento 338/97 son consentiti spostamenti all'interno dell'Unione Europea di esemplari vivi di cui all'allegato A previa specifica licenza/autorizzazione.
- ☐ **soggetto attivo:** i reati considerati possono essere commessi da "chiunque".
- ☐ **elemento soggettivo:** tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(ii) Specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato B del reg. 338/97

L'art. 2, commi 1 e 2, della L. 150/1992 presenta lo stesso contenuto dell'articolo 1 sebbene relativamente agli esemplari inclusi nell'allegato B al reg. 338/97.

Esso, in particolare, dispone che: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, edel Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi."

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** la norma punisce il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato B del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'Allegato B del medesimo. Sono soggetti alla disciplina riguardante le specie dell'Allegato B anche gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A nate ed allevate in cattività o riprodotte artificialmente.
- ☐ **soggetto attivo:** i reati considerati possono essere commessi da "chiunque".
- ☐ **elemento soggettivo:** tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(iii) Esemplari vivi di mammiferi e rettili

L'art. 6, comma 4, della L. 150/1992, per quanto rileva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, dispone quanto che: *"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".

(iv) Esemplari vivi di mammiferi e rettili

L'art. 6, comma 4, della L. 150/1992, per quanto rileva ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, dispone quanto che: *"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** la norma punisce la detenzione di esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- ☐ **soggetto attivo:** i reati considerati possono essere commessi da "chiunque".
- ☐ **elemento soggettivo:** il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

(v) Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze ecc.

L'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992: *"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."*

La norma in commento è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 del reg. 338/97 secondo cui, per quanto qui rileva: *"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis...)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis...)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis...).".

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** il reato concerne una pluralità di condotte aventi ad oggetto il falso commesso con riferimento alla documentazione richiesta dalla legge, nazionale ed europea, per gestire in modo lecito il commercio delle specie animali e vegetali protette. Le pene applicabili sono quelle previste dal Codice Penale in tema di falso di cui al Libro II ("Dei delitti in particolare"), Titolo VII ("Dei delitti contro la fede pubblica"), Capo III ("Della falsità in atti").
- ☐ **soggetto attivo:** i reati considerati possono essere commessi, a seconda dei casi, da pubblici ufficiali (ad esempio, in tema di "Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative" di cui all'art. 477 del Codice Penale) ovvero da qualsiasi soggetto (ad es., in tema di "Falsità materiale commessa dal privato" di cui all'art. 482 del Codice Penale).
- ☐ **elemento soggettivo:** tutti i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo III del Codice Penale sono punibili solo a titolo di dolo.

• **Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

L'art. 25-undecies, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico degli enti nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della L. 549/1993 il quale punisce ogni violazione della normativa recata da tale articolo.

Ed invero, ai sensi dell'art. 3 della L. 549/1993: *“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Le principali caratteristiche delle fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- ☐ **oggetto:** ogni riferimento al regolamento (CE) n. 3093/94, oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento 1005/2009/CE 73 , sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromuroclorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE). Giova anche segnalare che gli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio sono oggi disciplinati dal regolamento (UE) n. 291/2011
- ☐ **soggetto attivo:** l'art. 3 della L. 549/1993 è suscettibile di applicazione a qualsiasi soggetto.
- ☐ **elemento soggettivo:** la punibilità è prevista sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Occorre tener presente che tale reato potrebbe essere astrattamente integrato in concorso con terzi ovvero nella forma associativa.

• **Reati di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi**

Con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni (“D.Lgs. 202/2007”) è stata data attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti, sono contemplate due distinte ipotesi di reato previste rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007.

L'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 202/2007 così recita: *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave,*

battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".

L'art. 9 del D.Lgs. 202/2007 così recita: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

L'art. 4 del D.Lgs. 202/2007, così come richiamato dall'art. 8 di cui sopra, dispone quanto segue: *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti⁷⁴ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze."*

Le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 202/2007 di cui *infra*, vige il divieto di sversamento sono elencate dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 202/2007, secondo cui: *"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:*

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78⁶²;*
- b) nelle acque territoriali;*
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;*
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;*
- e) in alto mare.*

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali."

Il successivo art. 5 del d.lgs. 202/2007, contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4 disponendo che *"1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.*

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78."

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma sanziona lo sversamento di particolari sostanze inquinanti in mare da parte di navi al fine di tutelare l'ambiente marino. Giova precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. 202/2007, per "nave" si intende *"un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti"*. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. 202/2007, per "sostanze inquinanti" si intendono *"le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78"*. È quindi vietato lo scarico di dette sostanze, da parte di nave battente qualsiasi bandiera, nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, in alto mare⁶³ (vds. 3 e 4 D.Lgs. 202/2007). Sono previste deroghe a detto divieto, giusto il rinvio alle rilevanti disposizioni della Convenzione MARPOL 73/78 in materia di inquinamento provocato da navi. In particolare: (i) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nelle acque territoriali è consentito se

“the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea” oppure se si tratta di scarico di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per combattere l’inquinamento; (ii) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nella zona economica esclusiva o in alto mare è consentito al proprietario, al comandante o all’equipaggio se *“the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment: 2.1. provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and 2.2. except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result”*.

- **soggetto attivo:** i reati possono essere commessi dal Comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell’equipaggio, dal proprietario e dall’armatore della nave.
- **elemento soggettivo:** il reato è punito a titolo sia di dolo (art. 8 D.Lgs. 202/2007) sia di colpa (art. 7 D.Lgs. 202/2007). L’ipotesi dolosa prevede che i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave rispondono del reato se *“la violazione è avvenuta con il loro concorso”*, che ben potrebbe essere anche concorso colposo e non solo doloso. L’ipotesi colposa prevede che i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave rispondono del reato *“nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione”*.

Sempre con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007, in ossequio ai principi generali (Codice penale e Codice della navigazione⁶⁴), e tenuto conto del tenore letterale di quanto disposto dall’art. 5-bis della Direttiva 2009/123/CE⁶⁵, risulta che:

- (i) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti effettuato in acque territoriali da parte di nave battente qualsiasi bandiera;
- (ii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera italiana;
- (iii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera non italiana qualora, ad esempio, il proprietario o l’armatore, che abbiano concorso a causare il reato, siano italiani.

La giurisdizione italiana potrebbe essere ravvisata anche nel caso in cui le conseguenze del reato si siano verificate in Italia, ancorché lo sversamento sia stato effettuato da nave battente bandiera straniera al di fuori delle acque territoriali italiane. Infatti, ai sensi dell’art. 6 cod. pen. *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”*.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati ambientali e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI AMBIENTALI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati ambientali, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate all'articolo 25-undecies del Decreto;
- ☐ nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, ciascun Destinatario deve in generale conoscere e rispettare:
 - (a) che tutte le attività svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
 - (b) che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;
- ☐ divieto di stipulare appalti al massimo ribasso in ambiti o settori a rischio reati ambientali (ad es. gestione rifiuti, ecc.);
- ☐ divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso (es. previa verifica ed autorizzazione della Società committente);
- ☐ divieto di abbandonare e/o depositare in maniera incontrollata rifiuti sul suolo o nel suolo;
- ☐ divieto di immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- ☐ divieto di appiccare fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- ☐ divieto di immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell'aria per la vita o l'incolumità delle persone e/o della fauna selvatica; smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio; sottrarre o danneggiare minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale; smaltire nell'ambiente acque che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante del suolo, del sottosuolo o delle acque per la vita o l'incolumità delle persone, per la fauna selvatica o per la flora;
- ☐ divieto di falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;
- ☐ divieto di gestire le attività di smaltimento rifiuti senza le necessarie autorizzazioni;
- ☐ violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- ☐ negare o impedire o intralciare l'attività di controllo predisponendo ostacoli o modificando artificiosamente lo stato dei luoghi.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI AMBIENTALI

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ individuazione dei delegati/responsabili del rispetto della normativa ambientale e dei responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei relativi rischi;
- ☐ eventuale rilascio di una delega c.d. ambientale solo nel rispetto delle seguenti condizioni (senza le quali la stessa non può considerarsi valida ed effettiva) e cioè: (i) specificità ed inequivoca indicazione dei poteri delegati; (ii) capacità tecnica ed idoneità del soggetto delegato; (iii) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; (iv) accettazione espressa della delega;
- ☐ valutazione preliminare circa la sussistenza dei requisiti di legge in materia ambientale in capo ai potenziali Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e ditte appaltatrici;
- ☐ ove ritenuto necessario e/o opportuno, previsione di specifiche clausole - nei contratti con i Partner e i Prestatori di Lavoro - con cui la controparte si impegni al rispetto della normativa ambientale;
- ☐ divieto di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio e/o addirittura fuori mercato proposte da Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e ditte appaltatrici;
- ☐ analisi preventiva dei soggetti da invitare a un'eventuale gara di appalto o con riferimento a contratti d'opera o di servizi;
- ☐ adozione di criteri per la selezione dei Partner e Prestatori di Lavoro che forniscono servizi di analisi e prove di laboratorio e di prestazioni nel campo della gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni;
- ☐ adozione di criteri per la selezione dei Partner e Prestatori di Lavoro che forniscono servizi generali, di servizi di manutenzione, di impianti e macchine, di analisi e prove di laboratorio, e, in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto sulla qualità degli scarichi;
- ☐ adozione di criteri per la selezione dei Partner e Prestatori di Lavoro che forniscono servizi generali, di impianti e macchine, di analisi e prove di laboratorio, di materiali classificati pericolosi, le cui attività possono avere un impatto sulla corretta esecuzione delle attività di caratterizzazione e bonifica e, più in generale, sulle prestazioni e caratteristiche di sicurezza di impianti e macchine rilevanti sotto il profilo ambientale;
- ☐ controllo e verifica, ove ritenuto necessario e/o opportuno, delle qualificazioni ambientali dei Partner e Prestatori di Lavoro che forniscono servizio di spedizione transfrontaliera di rifiuti;
- ☐ adozione di criteri per la selezione dei Partner e Prestatori di Lavoro che forniscono servizi generali, di servizi di manutenzione, di impianti e macchine, di analisi e prove di laboratorio, di materiali classificati pericolosi, di prestazioni nel campo della gestione dei rifiuti e, in generale, dei terzi le cui attività possono avere un impatto ambientale;
- ☐ comunicazione all'OdV di tutte le informazioni concernenti la mancata osservanza della normativa e degli obblighi in materia ambientale;
- ☐ adozione di misure – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – per:
 - assicurare la predisposizione e l'aggiornamento delle istruzioni operative per la gestione e il trattamento degli scarichi idrici, dei rifiuti e delle emissioni;
 - identificare e limitare le conseguenze di incidenti che potrebbero comportare un'alterazione delle condizioni di scarico autorizzate, inquinamento del suolo, delle acque o dell'aria;

- assicurare che la documentazione relativa alle autorizzazioni, alla gestione dei rifiuti e alle relative comunicazioni alle autorità competenti sia tracciabile e accessibile agli interessati;
 - pianificare e attuare le modalità di gestione e i controlli richiesti dalla normativa vigente e dai provvedimenti amministrativi;
 - assicurare la corretta gestione di sostanze, miscele e/o articoli che possono risultare nocivi e/o pericolosi per l'ambiente, anche ai fini del controllo delle emissioni;
 - garantire la conformità degli impianti esistenti o da realizzare alle prescrizioni normative e amministrative vigenti in materia ambientale,
 - imporre l'adeguamento degli impianti fuori norma e lo svolgimento di periodiche manutenzioni e verifiche;
- ☐ proceduralizzazione e monitoraggio – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – dell'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale in cui la Società opera, tenendo anche conto del regime di tutela eventualmente accordato al singolo sito di riferimento;
- ☐ proceduralizzazione e monitoraggio – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- ☐ obbligo di preliminare valutazione circa la sussistenza dei requisiti di legge in materia ambientale capo ai Partner, ai Prestatori di Lavoro, ai fornitori e alle ditte appaltatrici;
- ☐ identificazione e valutazione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – di:
- aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
 - significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- ☐ adozione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
- ☐ disciplina – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- ☐ previsione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – di modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti;
- ☐ monitoraggio – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle seguenti attività, anche con riferimento alle attività svolte e/o affidate ai Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e/o ditte appaltatrici:
- identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
 - definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
 - monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;

- trattamento – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, anche con riferimento ad attività svolte e/o affidate ai Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e/o ditte appaltatrici al fine di realizzare:
 - investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
 - risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni;
- disciplina – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti, anche con riferimento alle attività affidate e/o svolte da Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e/o ditte appaltatrici lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:
 - ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
 - periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
 - pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato;
- adozione e attuazione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – di uno strumento organizzativo, anche con riferimento ad attività svolte e/o affidate a Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e/o ditte appaltatrici, che:
 - regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;
 - imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
 - definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali, anche di salvaguardia, relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto, prevedendo, altresì, l'obbligo per il fornitore di prestare idonee garanzie al riguardo;
- adozione e attuazione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – di uno strumento organizzativo che, anche con riferimento ad attività svolte e/o affidate a Partner, Prestatori di Lavoro, fornitori e/o ditte appaltatrici, definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda:
 - l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, di ogni evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;
 - il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - la predisposizione e/o la presentazione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

- identificazione, analisi, classificazione e registrazione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – dei rifiuti, prodotti in conseguenza delle attività svolte in base alla natura degli stessi e verifica, rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- previsione — di idonee procedure, monitorandone l'applicazione, per la gestione ed il corretto smaltimento di rifiuti classificabili come "RAEE" ai sensi della normativa vigente;
- con riferimento al deposito temporaneo di rifiuti:
 - definizione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - identificazione – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - raccolta – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - avvio – anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro – delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- previsione di modalità e criteri per: (i) il censimento degli asset eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ambiente e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di interventi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; (ii) le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati ambientali.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore. Inoltre, le Procedure Aziendali, elencate che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare i reati ambientali.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

SEZIONE

“XIV”

IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XV” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri di cui all’art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri e alcune potenziali modalità attuative dell’illecito;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento al delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

2. IL DELITTO DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ILLECITO

2.1 Il reato di cui all'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 (*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies in virtù del quale l'ente risponde del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cd. *"Testo Unico sull'Immigrazione"*).

La Legge 17.10.2017 n. 161 *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni"* ha poi disposto, con l'art. 30 comma 4, l'introduzione dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Con il Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 (c.d. *"Decreto Cutro"*) convertito nella legge n. 50 del 5 maggio 2023 *"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"*, sono stati modificati gli artt. 12, 12 bis e 22 del D.Lgs. 286/98 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.

• Articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

L'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 punisce le seguenti fattispecie di reato:

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/98);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/98);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/98).

In particolare, l'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l'art. 12 c. 1 e c. 3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

L'art. 2 del Decreto, invece, introduce all'art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del citato T.U., modifiche relative alle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e agli effetti del medesimo nulla osta. Non è comunque modificato il comma 12-bis che, dell'art. 22 in analisi, è l'unico comma richiamato dal D.lgs. 231/01. Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'impresa occorre che il fattotipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12 venga commesso *"nell'interesse o a vantaggio dell'ente"* (art. 5 D. Lgs. 231/2001).

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. In tal caso l'interesse o il vantaggio per la Società sarebbe *in re ipsa*.

In particolare, in merito alle possibili modalità commissive del reato in esame, lo stesso potrebbe teoricamente essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società:

- (i) abbia occupato un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno;
- (ii) non verifichi la validità e l'efficacia del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri alle dipendenze della Società;
- (iii) a fronte di un permesso di soggiorno scaduto di un lavoratore straniero alle dipendenze della Società, non verifichi l'avvenuta, tempestiva, richiesta di rinnovo dello stesso;
- (iv) abbia occupato il dipendente straniero pur sapendo che il medesimo avesse ottenuto fraudolentemente il permesso di soggiorno, revocato a causa di tale frode;
- (v) abbia continuato ad occupare il dipendente straniero a seguito di condanna di quest'ultimo, a causa della quale il permesso di soggiorno sia stato revocato;
- (vi) abbia occupato alle proprie dipendenze uno straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, senza provvedere a chiederne il rinnovo ove possibile.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL DELITTO DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Le aree aziendali a rischio di commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. IL DELITTO DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento al delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa e quelli relativi la gestione del processo di selezione e assunzione del personale, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ obbligo di rispetto della normativa, anche lavoristica, e delle procedure amministrative previste dalla legge vigente in materia di assunzione di lavoratori stranieri ancorché non presenti nel territorio dello Stato Italiano;
- ☐ obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato ai fini della assunzione o dell'instaurazione di altro rapporto di collaborazione con la Società; ovvero un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.);
- ☐ mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali personale, in tutte le attività finalizzate alla selezione del personale;
- ☐ richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore;
- ☐ monitorare la documentazione necessaria in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno;
- ☐ garantire flussi informativi continui e costanti verso il datore di lavoro;
- ☐ è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001;
- ☐ è fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- ☐ è fatto divieto stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- ☐ è fatto divieto comunicare alle Autorità competenti dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- ☐ è fatto divieto fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001).

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL DELITTO DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- ☐ adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro;
- ☐ tracciabilità delle procedure e delle attività aziendali e conservazione della relativa documentazione, anche in forma cartacea, con particolare riferimento alla documentazione relativa al processo di selezione ed assunzione di lavoratori stranieri nonché del loro ingresso e soggiorno nel territorio italiano, e conseguente obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
- ☐ adozione di una specifica *check list* per l'assunzione di lavoratori stranieri e per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto;
- ☐ previsione di procedure autorizzative per gli acquisti;
- ☐ definizione di una previsione secondo la quale ai fornitori o Partner sia posto uno specifico impegno al rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

SEZIONE

“XV”

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XVI” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie di delitti di criminalità organizzata e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai delitti di criminalità organizzata;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

2. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”), è stato introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/2001, l’art. 24-ter rubricato “Delitti di criminalità organizzata”.

L’inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati-presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le recenti modifiche introdotte ad opera della predetta Legge n. 94/2009 vanno a colmare un’incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge n. 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. “Convenzione di New York”).

La Legge n. 94/2009 ha così razionalizzato il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti commessi da associazioni di rilievo nazionale.

Fino all’entrata in vigore della Legge n. 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell’ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell’art. 3 della citata Legge n. 146/2006 (per i quali, cfr. Sezione “XVI” della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo).

A seguito dell’introduzione nel Decreto Legislativo n. 231/2001 dell’art. 24-ter, nell’ipotesi di commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso di uno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, da parte dei soggetti apicali della società ovvero dei soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, nell’ipotesi di commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all’ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 24-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Non si rinvencono, allo stato, pronunce giurisprudenziali che esaminino casi di realizzazione di tali reati nell'ambito degli enti, così generando la responsabilità amministrativa degli stessi ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. I primi contributi dottrinari apparsi sul tema hanno sollevato qualche perplessità in ordine alle modalità con cui alcuni dei reati in esame potranno trovare concreta applicazione sotto il profilo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rilevando come, ad esempio, nel caso del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 del codice penale, potrebbe essere quasi impossibile verificare processualmente il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente nella commissione del reato.

Nello stesso senso, resta controversa la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa vale a dire di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

La giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione ad un'associazione - del tipo di quella in precedenza descritta - si configura qualora ricorrano in sostanza due elementi: la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla costante presenza del partecipante, e l'affectio societatis, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo che possano ravvedersi nel rappresentante medesimo.

Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno nel reato.

Si analizzano brevemente qui di seguito le singole fattispecie dei reati di criminalità organizzata contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-ter, cui seguono esempi di condotte criminose rilevanti.

Si analizzano brevemente qui di seguito le singole fattispecie dei reati di criminalità organizzata contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-ter, cui seguono esempi di condotte criminose rilevanti.

• **Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 416 del codice penale, rubricato "Associazione per delinquere":

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anninei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"

La fattispecie delittuosa in commento si realizza qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. È, pertanto, irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano in tutto o in parte realizzati o siano commessi da taluni soltanto degli associati.

La disposizione punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere una pluralità delitti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune.

Ai "capi" dell'associazione è applicata la stessa pena stabilita per i promotori. Per capi devono intendersi non solo coloro che partecipano al vertice dell'associazione criminosa ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi o risolutivi nella vita dell'organizzazione.

La *ratio* dell'incriminazione è ravvisabile in un'esigenza di tutela prevenzionistica dell'ordine pubblico volta a scongiurare la perpetrazione di reati, incriminando la mera costituzione e/o partecipazione all'associazione in sé e per sé considerata, indipendentemente dall'effettiva concretizzazione del disegno criminoso e dal grado di coinvolgimento del singolo. Pertanto, in ogni caso e a prescindere dal ruolo ricoperto da quest'ultimo all'interno dell'associazione (promotore, costitutore o organizzatore), già il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Il delitto è a dolo specifico, dovendo sussistere in capo agli agenti la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi criminosi perseguiti dall'associazione.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale (c.d. concorso esterno) nel reato associativo da parte di soggetti "estranei" all'associazione stessa.

Per tali devono intendersi i soggetti che, pur non facendo parte integrante dell'associazione criminale in quanto non qualificabili come partecipi "interni" alla struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta del "concorrente" si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il soggetto finanziato persegue.

Da ultimo, pare opportuno precisare, come già segnalato, la disposizione in esame è stata modificata dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 - di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale – la quale ha aggiunto all'art. 416 cod. pen. il comma 7.

Detto comma attribuisce autonomo rilievo penale alla condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.), pornografia minorile (600 ter cod. pen.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.), pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cod. pen.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater cod. pen.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.).

Pertanto, in relazione ad uno dei delitti di cui all'art. 416 cod. pen., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti associativi di cui all'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001, si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

È opportuno precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 24-ter se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reati, si applica la sanzione definitiva dall'esercizio dell'attività.

• **Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. n. 286/1998) (art. 416, comma 6, cod. pen.)**

La fattispecie delittuosa in commento prevede diverse ipotesi di circostanze aggravanti specifiche. In particolare, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui all'art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in

servitù), all'art. 601 (tratta di persone) e all'art. 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica rispettivamente la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

La *ratio* alla base di tale trattamento differenziale e aggravante è da ricercare nella rilevanza del bene giuridico tutelato quale è lo stato di uomo libero.

Conseguentemente, è punita con pena più grave di quella editale prevista negli altri commi dell'articolo in commento, l'associazione per delinquere - e coloro che vi diano corso - finalizzata alla commissione delle quattro ipotesi di reato contro la libertà individuale di seguito illustrate:

- esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, con costrizione della stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 Codice penale). La riduzione o il mantenimento in stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi;
- commissione di tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero induzione o costrizione a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 Codice penale). La fattispecie delittuosa cui si applica l'aggravante specifica prescinde da alcuna tipizzazione normativa e sussiste in ogni caso in cui la condotta dell'agente sia volta a ridurre la persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè ad assoggettarla al proprio potere di disposizione;
- acquisto, alienazione o cessione di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 del codice penale, come sopra indicate (art. 602 codice penale). La nozione di condizione analoga alla schiavitù sussiste tutte le volte in cui possa rinvenirsi l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. 286/1998):
 - il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o con l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta di colui che concorre alla commissione del reato si risolva, almeno, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudentialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

• **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis cod. pen.)**

La norma, introdotta con la Legge n. 646/1982, rende punibili condotte associative di stampo mafioso, non suscettibili nell'ambito operativo dell'art. 416 codice penale (Associazione per delinquere).

La disposizione punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone nonché coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione stessa.

Ciò che contraddistingue l'associazione ex art. 416-bis codice penale e la differenza dalla fattispecie di cui all'art. 416 codice penale (associazione per delinquere) è l'uso della forza intimidatrice, nonché lo sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano le persone offese, condizione non necessariamente ingenerata mediante condotte di per sé penalmente rilevanti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune.

Il delitto è a dolo specifico, essendo necessaria la consapevole volontà di far parte dell'associazione criminale.

Se l'associazione è armata, per tale intendendosi l'associazione composta da soggetti che si trovino nella disponibilità di armi e materie esplosive, anche se occultate o tenute in deposito, è previsto un aggravamento della pena.

Anche relativamente a tale ipotesi di reato, è controversa la configurabilità di un concorso eventuale (c.d. concorso esterno) nel reato associativo da parte di soggetti "estranei" all'associazione stessa.

Per tali devono intendersi i soggetti che, pur non facendo parte integrante dell'associazione criminale in quanto non qualificabili come partecipi "interni" alla struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

Nel caso in esame, la forma di concorso che presenta maggior rischio è quella relativa al finanziamento di soggetti che pongono in essere reati di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis co.7 codice penale).

Secondo recente giurisprudenza, nel caso in cui l'impresa mafiosa risulti gestita in modo da entrare stabilmente nel circuito delle attività criminali di un gruppo mafioso, possono essere sottoposti a confisca tutti i proventi dell'attività d'impresa, senza alcun ulteriore accertamento circa l'origine lecita o meno di tali utili. Ne deriva che possono essere confiscate le somme attribuite per la percezione dei dividendi e per la cessione del pacchetto azionario dell'impresa.

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.)

La condotta consiste nell'accordo intervenuto tra candidato alle elezioni e membri dell'organizzazione mafiosa, con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato una quantità apprezzabile di voti.

La disposizione è volta, dunque, a colpire e sanzionare l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto la promessa di elargizione di una somma di denaro o di altra utilità in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l'erogazione di denaro.

La fattispecie è volta, dunque, a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto la promessa di elargizione di una somma di denaro o di altra utilità in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.

I membri dell'associazione possono impegnarsi direttamente a fornire il proprio voto al candidato; peraltro, normalmente, la promessa consiste nell'ottenere il voto da parte di terzi esercitando il metodo mafioso.

Soggetto attivo del reato può essere esclusivamente un soggetto candidato ad una carica politica ovvero chi lo sostiene, senza che sia necessario che il candidato rivesta il ruolo di concorrente esterno.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico che consiste nella coscienza e nella volontà di accettare la promessa nella consapevolezza del contesto in cui la stessa viene prestata.

Recente giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire - una volta eletto - con la concessione di appalti ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti, il rapporto sinallagmatico sussiste non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il

politico ha assicurato al clan (ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione) costituiranno il presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi".

• **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)**

Condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo.

Il reato si configura in ipotesi di limitazione della libertà personale a prescindere dal grado e dalla durata della limitazione stessa, dal luogo in cui la stessa avviene e dai mezzi usati per imporla. Si tratta di una forma speciale di estorsione qualificata dal mezzo esecutivo usato per vincere la resistenza del soggetto passivo, consistente non in un qualsiasi atto violento o minaccioso, ma per l'appunto in un sequestro di persona.

Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 codice penale) - e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 codice penale) - la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire quale prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 del codice penale è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

Il reato è caratterizzato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Quest'ultimo coincide, generalmente con il prezzo della liberazione del soggetto sequestrato.

In tal senso, il reato si differenzia dalla diversa figura delittuosa del sequestro di persona.

Anche se l'illecito penale descritto è inserito tra i delitti contro il patrimonio, l'interesse tutelato è primariamente, per unanime opinione, quello della libertà personale ed eventualmente della vita dell'ostaggio.

Il bene giuridico protetto è, dunque, principalmente quello della libertà fisica dell'individuo, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno.

Pertanto, il reato è qualificabile come reato a natura plurioffensiva, in quanto l'oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità del patrimonio. Infatti, al fine di evitare il pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima.

• **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)**

Il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di stupefacenti si configura quando tre o più persone promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano un'associazione avente lo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione che sia costituita allo scopo di commettere i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope che si realizzano in caso di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, distribuzione, commercializzazione, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo, o comunque illecita detenzione, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere delitti.

Il delitto in oggetto ha natura plurioffensiva. La sua commissione, difatti, è in grado di ledere sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato, ossia l'ordine pubblico. La potenziale lesione di quest'ultimo è insita nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale provoca un allarme sociale, a prescindere dalla realizzazione dei singoli delitti.

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato potrebbe realizzarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di un'associazione avente lo scopo di commettere due o più dei delitti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali, tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a, n. 5, cod. proc. pen.)**

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), nella l. 2 ottobre 1967, n. 895 (*Disposizioni per il controllo delle armi*) e nella l. 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*).

L'introduzione dei delitti concernenti il traffico di armi, prima non contemplati nell'ordinamento italiano, ha portato finalmente alla definitiva eliminazione di un inadempimento dell'Italia rispetto agli obblighi assunti con la firma del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione concernente il traffico di armi, la quale andava a prevedere sanzioni per i reati ivi disciplinati anche per le *legal persons*.

La condotta sanzionata consiste nella fabbricazione o introduzione nello Stato, senza licenza dell'autorità, ovvero nella vendita, cessione o raccolta a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte a tale impiego, di munizioni da guerra, di esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.

È, altresì, punita l'illegale detenzione, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi o di aggressivi chimici o di congegni micidiali.

È, inoltre, punita la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni micidiali.

Si tratta di un reato di pericolo, il cui elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di conseguire un profitto in ragione della fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra.

La disposizione è volta a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso in senso materiale e in una dimensione comunque, limitata entro i confini nazionali.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le aree aziendali a rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto, nel sistema delle procure, della promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico ovvero aventi finalità di criminalità organizzata;
- ☐ principio di trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ☐ è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari rivolti verso i Partner in esecuzione dei contratti con gli stessi conclusi, specie per ciò che concerne i contratti commerciali o gli investimenti in *partnership*;
- ☐ individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per la scelta dei partner commerciali/finanziari e il loro inserimento in appositi registri/liste aziendali, con le relative modalità di verifica;
- ☐ obbligo di richiesta al partner di: (i) certificati camerali e, in particolare, di ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione delle imprese e/o la direzione tecnica; (ii) informazione antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (cfr. Protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e la Confindustria, del 10 maggio 2010); (iii) iscrizione nelle *white list* delle Prefetture;
- ☐ obbligo di individuare il soggetto responsabile delle varie fasi di esecuzione del contratto, con indicazione dei relativi compiti, ruolo e responsabilità;
- ☐ adozione di criteri e accorgimenti per accertare e verificare l'affidabilità e la reputazione (onorabilità) dei clienti/fornitori/consulenti, quali, a titolo esemplificativo: (i) adeguata verifica dell'identità di quei soggetti che intrattengono rapporti di varia natura con l'ente, e.g. clienti, fornitori, consulenti, anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (ii) garanzia di trasparenza nella selezione dei fornitori/consulenti/controparti commerciali anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (iii) tracciabilità delle fasi dei processi decisionali (inclusi processi di finanziamento) relativi a clienti/fornitori/consulenti/controparti commerciali;
- ☐ adozione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- ☐ ove ritenuto necessario e/o opportuno, previsione di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto dei meccanismi di qualificazione etica delle imprese (ad esempio, mancato possesso del *rating* di legalità o mancata iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno);
- ☐ obbligo per il fornitore di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001;
- ☐ principio della limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il Partner destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto. Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato;
- ☐ verifica preventiva (ad es. mediante obbligo di dichiarazione sostitutiva) dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima;

- ☐ individuazione delle modalità di formalizzazione delle decisioni inerenti all'ingresso di Prestatori di lavoro/Dipendenti nel territorio italiano ovvero nel territorio di uno Stato estero.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

SEZIONE

“XVI”

REATI TRANSNAZIONALI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XVII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale di cui all’art. 10 della Legge n. 146/2006.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

1. la fattispecie di reati di criminalità organizzata transnazionale e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
2. le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale;
3. i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai reati di criminalità organizzata transnazionale;
4. i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale.

2. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati di criminalità organizzata transnazionale".

Si tratta delle fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e quelli di intralcio alla giustizia.

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge, infatti, *"in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. [2] Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. [3] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. [4] Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. [5] ... [6] ... [7] Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. [8] Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. [9] Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

Si segnala, inoltre, che la legge del 1 ottobre 2012, n. 172 - di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - ha apportato alcune modifiche al codice penale, modificando, tra l'altro, l'art. 416 cod. pen., rubricato "Associazione per delinquere" ovvero inserendo in detto articolo un ulteriore comma.

I reati richiamati dal citato art. 10 della L. 146/2006- comportano la responsabilità dell'ente solo se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e qualora possiedano il carattere della transnazionalità.

Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvencono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990) Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 416 del codice penale, rubricato "Associazione per delinquere":

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

La disposizione punisce, dunque, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione costituita da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. In ogni caso e a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno dell'associazione (promotore, costitutore o organizzatore), già il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Con l'entrata in vigore della Legge 1° ottobre 2012, n. 172 è stato aggiunto nella norma un ulteriore comma, comma 7, il quale attribuisce autonomo rilievo penale alla condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.), pornografia minorile (600 ter cod. pen.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.), pornografia virtuale (art. 600 quater.1 cod. pen.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater cod. pen.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies cod. pen.).

Quanto alla descrizione della fattispecie criminosa oggetto della norma codicistica in esame, si rileva che nell'associazione per delinquere sussiste un preventivo accordo di carattere generale e continuativo tra almeno tre persone.

La fattispecie criminosa implica, pertanto, la predisposizione di un minimo di organizzazione, non necessariamente ben radicata nel tempo e nello spazio e strutturalmente organizzata, purchè l'apparato della struttura sia idoneo a realizzare un programma criminoso. Nella norma contenuta nell'art. 416 del codice penale relativa alla commissione di “più delitti” l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. La disposizione non fornisce una definizione dell'associazione che intende reprimere ma rinvia all'interprete per l'individuazione delle singole condotte sanzionate.

Il delitto è caratterizzato dal dolo specifico essendo necessaria la sussistenza in capo agli agenti della volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi criminali perseguiti dall'associazione.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta qualora il programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti di truffa e di insolvenza fraudolenta e consecutiva distrazione di beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, finché la stessa non venga dichiarata fallita;
- costituzione di una comunità virtuale in internet stabile ed organizzata, regolata dalle disposizioni del promotore e gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione, tra gli attuali membri e i futuri aderenti, di materiale pedopornografico;
- annotazione reiterata e ricorrente nei registri societari di fatture passive per operazioni inesistenti, effettuata da amministratori di società, loro dipendenti o soggetti esterni associatisi allo scopo di commettere più reati di evasione fiscale;
- costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dal comma 7 dell'art. 416 cod. pen., volto alla tutela di minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

• **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 416-bis del codice penale, rubricato “Associazione di tipo mafioso”:

“1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

L'associazione è considerata di tipo mafioso nelle ipotesi in cui i partecipanti alla stessa si avvalgano della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che da essa deriva per commettere delitti ovvero per acquisire - in modo diretto o indiretto - il controllo di attività economiche ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il reato è caratterizzato dal metodo mafioso che consiste, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, nella situazione di assoggettamento e di omertà che tale forza intimidatrice produce verso l'esterno dell'associazione.

Il delitto è caratterizzato dal dolo specifico essendo necessaria la consapevole volontà di far parte dell'associazione criminale.

L'associazione armata e il reato di riciclaggio costituiscono circostanza aggravante del reato base.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416-bis del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- ottenimento da parte di un imprenditore di una posizione dominante in un determinato territorio a seguito della collusione con una associazione di stampo mafioso che attraverso l'attività dell'imprenditore ottenga risorse, servizi o utilità;
- commissione di una serie di reati derivanti dall'imposizione alla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte di una minoranza del Consiglio/Collegio stesso che faccia proprio il profitto di tali reati.

• **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)**

L'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, rubricato "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri", recita: *"quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis⁷⁷, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [...]"*.

Perché si configuri tale ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata costituita da almeno tre persone.

La disposizione è volta a dare incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri.

Oltre alle condotte di promozione, costituzione, direzione e organizzazione dell'associazione è prevista quale ulteriore condotta punita il finanziamento dell'associazione stessa.

Costituiscono circostanze aggravanti del reato il numero dei partecipanti all'associazione (dieci o più) ovvero l'utilizzo di armi o materie esplodenti.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 sono, a mero titolo esemplificativo:

- promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato quantitativi di tabacco lavorato estero superiori al limite consentito dalla legge.

• **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)**

L'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rubricato "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", recita: *"quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [...]"*.

Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella più generale della associazione prevista dall'art. 416 del codice penale.

La disposizione concerne le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti. Costituisce circostanza aggravante l'aver messo in commercio sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sono, a mero titolo esemplificativo:

- promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito ovvero consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope.

• **Immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)**

L'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 289, rubricato "Traffico di migranti", punisce *"3. chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente [...]"*.

3.bis Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c bis. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3.ter Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dal presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”.

La disposizione in commento si iscrive tra quelle volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestine. Si tratta di reati comuni, a forma libera.

La disposizione prevede innanzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi, in violazione delle disposizioni sull'immigrazione, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero. La seconda fattispecie, nota come favoreggiamento dell'emigrazione Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 [...]

clandestina, consiste nel fatto di chi “compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Tali condotte devono essere volte al raggiungimento di un profitto ingiusto - diretto o indiretto - per l'agente.

Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta attraverso la quale il reato è integrato ovvero al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti nel territorio dello Stato di destinazione (prostituzione e sfruttamento minorile).

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 289 sono, a mero titolo esemplificativo:

- favorire l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- utilizzare manodopera minorile in violazione delle disposizioni in materia di lavoro minorile;
- utilizzare manodopera che sia entrata nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione.

• **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)**

L'art. 377-bis del codice penale, rubricato “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità”, punisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere [...]”.

Per il commento dell'articolo in esame si rinvia alla Sezione XII della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo.

• **Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 378 del codice penale, rubricato “Favoreggiamento personale”, punisce “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le

investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti”.

Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un altro reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, nè sia per esso ricercato o indagato.

Si tratta di un reato comune che consiste in qualsiasi attività volta ad impedire ovvero ostacolare l'attività di investigazione dell'autorità diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto.

Ai fini della consumazione del reato, è necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità e sia percepita come tale da parte dell'organo investigativo. Si tratta di un reato di pericolo, a forma libera, per il quale è richiesto il dolo generico.

Il reato di favoreggiamento può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva a condizione che questa costituisca violazione di un obbligo giuridico di attivarsi.

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 378 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- rifiutarsi di fornire, nel corso delle indagini dell'autorità investigativa o giudiziaria, notizie essenziali per la ricostruzione di un fatto e/o per l'individuazione del responsabile;
- supportare e favorire qualcuno al fine di permettergli di eludere le investigazioni dell'autorità ovvero di sottrarsi alle ricerche di questa.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata transnazionale, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto, nel sistema delle procure, della promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico ovvero aventi finalità di criminalità organizzata;
- ☐ principio di trasparenza e tracciabilità di accordi/*joint-venture* con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- ☐ adeguata verifica della controparte (informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici, solidità finanziaria, valutazione del rischio);
- ☐ è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione Speciale.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari della Società, volti ad impedire la raccolta e la dazione - diretta o indiretta - di fondi a favore di soggetti e/o enti che perseguano finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico o di associazione aventi finalità di criminalità organizzata;
- ☐ adozione di regole riguardanti il *budget*, la gestione della tesoreria e le modalità di rimborso per le spese per trasferte e trasporto del personale;
- ☐ controllo preventivo e tracciabilità di tutta la documentazione inerente l'attività della Società ed, in particolare, di quella alla P.A., della corrispondenza in entrata e in uscita e delle fatture passive, di quella attinente all'utilizzo delle risorse finanziarie della Società, nonché quella relativa alla promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni;
- ☐ adozione di criteri ed accorgimenti volti ad accertare/verificare l'affidabilità e la reputazione (onorabilità) dei clienti/fornitori/consulenti, quali, a titolo esemplificativo: (i) adeguata verifica dell'identità di quei soggetti che intrattengono rapporti di varia natura con l'ente, e.g. clienti, fornitori, consulenti, anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (b) garanzia di trasparenza nella selezione dei fornitori/consulenti/controparti commerciali anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (c) tracciabilità delle fasi dei processi decisionali (inclusi processi di finanziamento) relativi a clienti/fornitori/consulenti/controparti commerciali;
- ☐ obbligo di procedere alla verifica della presenza nelle Liste dell'UIF delle controparti estere;
- ☐ individuazione dei requisiti minimi che i soggetti offerenti devono possedere e i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard, nonché le relative modalità di verifica al momento della scelta dei partner;
- ☐ individuazione di un responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- ☐ obbligo di procedere ad individuare il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruolo e responsabilità;
- ☐ individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per la scelta dei fornitori e dei Partner e il loro inserimento in appositi registri/liste aziendali, con le relative modalità di verifica;
- ☐ criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- ☐ individuazione della funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica di un'indagine;
- ☐ partecipazione e/o collaborazione ad attività investigative dell'Autorità Giudiziaria;

- adozione di regole che prevedano, tra l'altro, che: (i) in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche siano immediatamente contattate, a seconda dell'autorità procedente, la funzione legale e/o il compliance e/o il dipartimento risorse umane; (ii) ogniqualvolta un dipendente o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, sia tenuto ad informarne la funzione legale e/o il compliance e/o il dipartimento risorse umane nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio; (iii) sia fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci; (iv) ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci, sia tenuto ad avvisare immediatamente la funzione legale e/o il compliance e/o il dipartimento risorse umane;
- individuazione delle modalità di formalizzazione delle decisioni inerenti all'ingresso di Prestatori di Lavoro/Dipendenti nel territorio italiano ovvero nel territorio di uno Stato estero.

In aggiunta a quanto sopra:

• **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale.

• **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di criminalità organizzata transnazionale.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di criminalità organizzata transnazionale.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale.

SEZIONE

“XVII”

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XVII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati di razzismo e xenofobia.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione di tali reati.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie dei reati e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione di detti reati;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento a tali reati;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

2. I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

2.1 Le fattispecie di reato

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l’art. 25 *terdecies* rubricato come “razzismo e xenofobia” con il quale si prevede:

- *in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;*
- *nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;*
- *se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, co 3.*

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull’apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

2.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della Società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee.

In particolare, l’area interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest’ultima, è stata attribuita la responsabilità della forza lavoro (selezione, assunzione, cessazione del rapporto).

3.AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di razzismo e xenofobia e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4.I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti.
- denunciare i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione Speciali.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione di tali reati, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In particolare, la Società ha stabilito di:

- approvare e aggiornare procedure che disciplinano la regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del personale;
- identificare chiaramente nelle procedure i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- la formale diffusione delle procedure a ~~tutte~~ le risorse/funzioni coinvolte nel processo tramite sistema aziendale interno;
- la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di selezione e assunzione dei lavoratori;
- appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste di risorse da parte delle varie funzioni aziendali.

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di razzismo e xenofobia.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di razzismo e xenofobia.

SEZIONE

“XVIII”

REATI TRIBUTARI

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XVIII” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati tributari.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione di tali reati.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie dei reati e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione di detti reati;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento a tali reati;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari.

2. I REATI TRIBUTARI

I reati tributari indicati all'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto sono stati introdotti dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

I reati tributari previsti sono i seguenti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

• **Dichiarazione infedele**

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a diecimilioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (il comma 1 bis dell'art. 25 quinquiesdecies è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4.10.2022 n. 156)

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

• **Omessa dichiarazione**

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a diecimilioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (il comma 1 bis dell'art. 25 quinquiesdecies è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4.10.2022 n. 156). In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

• **Indebita compensazione**

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

3.AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati tributari e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI TRIBUTARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati tributari, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- astenersi da compiere operazioni simulate o dall'emettere fatture, altri documenti falsi o dall'avvalersi di altri mezzi fraudolenti;
- tenere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società è vietato:

- evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- avvalersi, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare in fatture o altri documenti relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, o comunque avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- verificare l'affidabilità e la serietà dei fornitori di software e hardware nel mercato, nel rispetto della procedura di riferimento;
- analizzare i bilanci di esercizio o valutazioni in ordine all'omesso deposito per i fornitori selezionati;
- verificare la posizione finanziaria dei clienti/fornitori;
- verificare la posizione dei rappresentanti dei fornitori e della ricorrenza di procedure concorsuali a carico delle entità da questi gestite;
- verificare i casi di costituzione di nuove entità riconducibili a persone che gestivano i soggetti con cui la Società aveva già intrattenuto relazioni commerciali;
- verificare la sussistenza in capo al fornitore dei mezzi necessari per rendere la prestazione del bene o del servizio.
- conservare la documentazione fiscale in modo da evitarne la dispersione.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati tributari.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati tributari.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati tributari.

SEZIONE

“XIX”

REATI DI CONTRABBANDO

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XIX” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei reati di contrabbando.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione di tali reati.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- a) la fattispecie dei reati e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione di detti reati;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento a tali reati;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di contrabbando.

2. Il reato di contrabbando

Il reato di contrabbando, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d., del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, introduce l'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 dispone che:

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)''.*

Le varie fattispecie previste sono elencate di seguito:

2.1 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.2 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.3 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.4 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.5 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.6 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.7 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.8 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.9 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.10 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.11 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.12 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.13 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.14 - Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

2.15 - Contrabbando aggravato (art. 295, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati di contrabbando e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI DI CONTRABBANDO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai reati di contrabbando, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai soggetti apicali, ai dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società è vietato:

- * introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- * introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- * introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- * scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- * nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- * asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- * portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- * detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di contrabbando, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su, ad esempio:

- applicazione di misure idonee ad evitare l'emissione di documentazione contabile non coerente con la prestazione o la distruzione di documenti fiscali

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

- evitare di introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- conservare la documentazione doganale;
- non sottrarsi alle ispezioni doganali;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

In aggiunta a quanto sopra:

- **Specifica previsione nel Codice Etico.**

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di contrabbando.

- **Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.**

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di contrabbando.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

- **Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.**

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di contrabbando.

SEZIONE

“XX”

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XX” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione dei “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” introdotti dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22, entrata in vigore il 23 marzo 2023, che ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 gli articoli 25 septiesdecies e 25 duodevicies e quindi ampliato il ventaglio dei reati presupposto.

A seguito di un lungo iter legislativo, la Legge 22/2022 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha interamente riformato il sistema penale di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, /con l’intento di dare organicità ad un impianto sanzionatorio finora ritenuto lacunoso e inadeguato rispetto alle proporzioni dell’attività criminale nel settore dei beni culturali che, nell’ottica della riforma, sono considerati beni giuridici collettivi.

La riforma ex Legge 22/2022 risponde all’esigenza di adeguare il livello di tutela dei beni culturali e paesaggistici a quanto deliberato con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali siglata il 19 maggio 2017 a Nicosia e, nel solco della previsione Costituzionale di cui all’art. 9 comma 2 per cui la Repubblica “*tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale*”.

La scelta di configurare autonome fattispecie e quindi una tutela diretta, anziché introdurre un’aggravante speciale per i reati comuni contro il patrimonio, ha quindi comportato l’introduzione del nuovo Titolo VIII bis dedicato ai “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, composto da 17 nuovi articoli (dall’art. 518 bis all’art. 518 undevicies c.p) che disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetti beni culturali e paesaggistici.

Ai sensi del Codice dei Beni culturali, il D.Lgs. n. 42/2004 coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, l’oggetto della tutela penale in discorso sono quindi:

- **i beni assistiti da presunzione assoluta di culturalità (art. 10 comma 2 del Codice dei beni culturali)** e cioè (i) le raccolte di musei, le pinacoteche, le gallerie e altri luoghi espositivi; (ii) gli archivi e i singoli documenti; (iii) le raccolte librerie delle biblioteche, di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Tali beni sono qualificati ex lege come beni culturali e non è pertanto richiesto alcun accertamento circa la sussistenza dell’interesse culturale, né un procedimento amministrativo che consenta di escluderlo;

- **i beni assistiti da presunzione relativa di culturalità (artt. 10 commi 1 e 4 e 12 comma 1 del Codice dei beni culturali)** e quindi i beni mobili e immobili che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che abbiano più di 70 anni e che siano opera di autore non più vivente, di proprietà dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici territoriali o di ogni altro ente o istituto pubblico e di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Peculiarità di questa categoria di beni è che la loro natura di “bene culturale” può essere esclusa, ma solo quando lo specifico procedimento di verifica dell’interesse culturale previsto dall’art. 12 del Codice si sia concluso in senso negativo. Inoltre, questa categoria di beni resta assoggettata alla disciplina in esame “*anche qualora i soggetti cui ... appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica*” (art. 12 comma 9), circostanza che può accadere quando un ente pubblico muti natura divenendo privato;

- **i beni privati non assistiti da presunzione di culturalità (art. 10 comma 3 del Codice dei beni culturali)** in cui rientrano i) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; ii) gli archivi e i singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante; iii) le raccolte librerie di eccezionale interesse culturale, tutti di proprietà di privati. Tali beni acquisiscono rilievo quali “beni culturali” se e solo se interviene formale “*dichiarazione di interesse culturale*” all’esito dello specifico procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dell’interesse culturale disciplinato dall’art. 13 del Codice;

- **i beni pubblici o privati non assistiti da presunzione di culturalità (art. 10 comma 3 lett. d), d-bis), e) del Codice dei beni culturali)** in cui rientrano: i) le cose immobili e mobili che rivestono un interesse

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; ii) le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; iii) le collezioni o serie di oggetti che non siano ricomprese fra quelle sopra indicate e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. Per questa classe di beni, la natura del soggetto titolare non è rilevante: "a chiunque appartenenti". Anche per tali beni deve essere intervenuta formale "dichiarazione di interesse culturale" all'esito dello specifico procedimento di verifica. Trattasi, tuttavia, di categoria residuale a cui i beni saranno riconducibili solo se non già ricompresi nelle categorie precedentemente illustrate;

- beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela (art. 11 del Codice) Il legislatore ha poi previsto una ulteriore categoria di beni che sono assoggettati alla particolare tutela, tra i quali : i) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista; ii) gli studi d'artista iii) le aree pubbliche; iv) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni; v) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico; vi) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; vii) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; viii) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni; ix) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. L'art. 11 del Codice dei Beni culturali non specifica la natura del soggetto titolare dei beni, per cui questi possono appartenere a soggetti pubblici o privati.

Il patrimonio culturale è costituito oltre che dai beni culturali, anche dai beni paesaggistici (artt. 2 comma 3 e 134 del Codice dei beni culturali) e gli istituti e i luoghi di cultura (art. 101 del Codice dei beni culturali).

L'art. 2 comma 3 del Codice dei Beni culturali definisce beni paesaggistici "*gli immobili e le aree indicati all'art. 134 cod. beni cult., costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*"

Infine, di interesse per la nostra analisi perché concorre ad integrare l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 518 terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), l'art. 101 del Codice dei beni culturali qualifica "i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali" come "istituti e luoghi di cultura".

L'applicazione delle disposizioni penali, a tutela dei beni culturali, è estesa anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. Inoltre, è confermata la confisca obbligatoria, anche per equivalente, per le cose che hanno costituito oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato.

La nutrita serie di delitti presupposto di nuova introduzione rende riguarda non solo gli Enti che operano nel campo dell'arte e dei beni culturali, ma anche quelli che, come Revalo, gestiscono immobili ovvero operano comunque in contesti tutelati.

In relazione a quanto sopra, sono descritti – in forma sintetica – i controlli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- e) la fattispecie di delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- f) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione di delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico;

- g) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico;
- h) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

2.I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

2.1 I reati di cui agli articoli 25 septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25 duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni” del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato a cui rinvia l’art. 25 septiesdecies sono nove:

- 1.l’art. 518 bis “*Furto di beni culturali*”;
- 2.l’art. 518 ter “*Appropriazione indebita di beni culturali*”;
- 3.l’art. 518 quater “*Ricettazione di beni culturali*”;
- 4.l’art. 518 octies “*Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali*”;
- 5.l’art. 518 novies “*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*”;
- 6.l’art. 518 decies “*Importazione illecita di beni culturali*”;
- 7.l’art. 518 undecies “*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*”;
- 8.l’art. 518 duodecies “*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici*”
- 9.ed infine l’art. 518 quaterdecies “*Contraffazione di opere d’arte*”.

L’illecito di cui all’art. 25 duodevicies contempla i più gravi delitti di cui agli articoli:

- 518 sexies “*Riciclaggio di beni culturali*” e 518 terdecies c.p. “*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” puniti con la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

□ Articolo 518 bis - Furto di beni culturali

Ai sensi dell’art. 518 bis “*chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500*” “*la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge*”.

□ Articolo 518 ter – Appropriazione indebita di beni culturali

Ai sensi dell’art. 518 ter “*chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500*” “*se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata*”

□ Articolo 518 quater – Ricettazione di beni culturali

Ai sensi dell’art. 518 quater “*1.Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000*” “*2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma*” “*3, Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*”.

□ Articolo 518 octies – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Ai sensi dell'art. 518 octies "1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi"

□ **Articolo 518-novies - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

Questa fattispecie di reato punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000 "1. chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento"

□ **Articolo 518-decies – Importazione illecita di beni culturali**

Ai sensi di questo articolo "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165"

□ **Art. 518-undecies – Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

Ai sensi dell'art. 518 undecies "Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".

□ **Art. 518-duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

Questa fattispecie di reato punisce "1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna"

Art. 518-quaterdecies - Contraffazione di opere d'arte

Secondo quanto disciplinato in questo articolo "E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato"

□ **Articolo 518 sexies – “Riciclaggio di beni culturali”**

Ai sensi dell'art. 518 sexies “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

□ **Articolo 518 terdecies – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**

Questa fattispecie di reato punisce con la reclusione da dieci a sedici anni “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura”.

Solamente i reati di violazione in materia di alienazioni (art. 518 novies c.p.), di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518 terdecies c.p.), possono avere ad oggetto anche beni immobili, mentre tutte le altre fattispecie possono avere ad oggetto soltanto beni mobili.

c.p. tutelano i beni paesaggistici, oltre che i beni culturali, sicché questi due delitti potranno incidere sulle attività di quei soggetti che, come proprietari, possessori, gestori o meno di beni culturali, insistono o comunque operano (perlomeno anche) in contesti ambientali-paesaggistici di particolare pregio.

Le condotte criminose in esame potrebbero realizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 518 duodecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali” e 518 terdecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento”, per un risparmio di spesa, di tempo e di energie lavorative derivante dall'esecuzione delle attività, non rispetti la normativa di riferimento;
- ovvero può ipotizzarsi un interesse o un vantaggio in capo all'ente nelle ipotesi di conseguimento di premio assicurativo o di danno del concorrente in situazioni in cui la gestione dei beni, presuntivamente o dichiaratamente culturali, sia complessivamente antieconomica, tanto da renderne conveniente l'eliminazione;
- ancora, il reato potrebbe configurarsi, nella forma commissiva, in occasione di interventi manutentivi ordinari o straordinari ovvero di opere di edilizia che, se realizzati dolosamente in violazione delle regole dell'arte e delle eventuali prescrizioni delle autorità (come, ad esempio, la Soprintendenza) potrebbero causare uno dei “macroeventi” richiesti dalle norme incriminatrici (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, etc.);
- infine, il delitto di cui all'art. 518 terdecies potrebbe realizzarsi anche nella forma omissiva in quei casi in cui l'ente decida di non eseguire opere di ristrutturazione sui propri immobili tutelati, così da cagionare la distruzione o il deterioramento o il deturpamento del bene. In siffatte ipotesi, il vantaggio sarebbe agevolmente individuabile nel risparmio di spesa ottenuto grazie al mancato compimento dei lavori

necessari ad evitare il deterioramento o il deturpamento degli immobili (nella forma omissiva), ovvero nel risparmio di spesa e di tempo ricavato dalla differenza tra i lavori effettivamente realizzati e quelli che invece sarebbero stati necessari secondo le regole dell'arte (nella forma commissiva) comportanti responsabilità dell'ente in ambito antinfortunistico.

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

Le aree aziendali a rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, ai seguenti principi:

- ☐ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dagli articoli 25 septiesdecies e duodecivies del D.Lgs. n. 231/2001.

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

Fermi restando i criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi.

In generale, gli elementi specifici di controllo si basano su:

- ☐ puntuale censimento di tutti i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'ente che possono rientrare nella definizione di beni culturali o di "cose di interesse" culturale come analizzate nei paragrafi precedenti, con indicazione del relativo titolo di disponibilità (proprietà, possesso, uso, gestione);
- ☐ individuazione di tutte le funzioni aziendali o le unità organizzative coinvolte a vario titolo nella gestione dei beni culturali e delle cose di interesse culturale con specificazione dei relativi poteri e responsabilità, escludendo concentrazioni di poteri e prerogative.
- ☐ monitoraggio dei budget di spesa destinati alla manutenzione degli immobili tutelati, così da isolare eventuali indebiti risparmi di costo, ovvero mediante il controllo circa il rispetto dei contratti precedentemente sottoscritti in conformità alla normativa di settore e alle eventuali prescrizioni dell'Autorità, ad esempio la Sovrintendenza, al fine di evitare che l'incuria possa danneggiare o deturpare l'immobile;

In aggiunta a quanto sopra:

• Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico e provvederà ad inserire tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

SEZIONE

XXI

DELITTI TENTATI

1 PREMESSA

Funzione della presente Sezione “XXI” della Parte Speciale è un approfondimento sui rischi relativi ai Delitti tentati.

In relazione a quanto sopra, i singoli controlli adottati dalla Società sono rilevabili all’interno del presente documento per ogni categoria di reato affinché gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, anche i Partner e i Prestatori di Lavoro mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Revalo e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il relativo rischio di tentata commissione di reato.

* * *

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, sono stati debitamente indicati, per ogni tipologia di reato:

- a) le fattispecie di tentato reato e alcune potenziali modalità attuative degli illeciti;
- b) le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati tentati;
- c) i principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello Organizzativo devono attenersi con riferimento a tali reati;
- d) i sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio anche di tentata commissione dei reati.

2. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26).

3. AREE/PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI TENTATI

Le aree aziendali a rischio di commissione dei reati tentati e i Processi Sensibili rilevati sono indicati nella Mappa delle aree aziendali a rischio.

4. I REATI TENTATI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CUI I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ATTENERSI

Con riferimento a tali reati, gli strumenti organizzativi adottati dalla Società sono ispirati, oltre che ai principi generali già riportati in premessa, tra gli altri, anche ai seguenti principi e valori:

- trasparenza
- professionalità
- legalità
- onestà
- liceità
- integrità

5. I SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO ADOTTATI AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI ANCHE TENTATI

Fermi restando i criteri e/o principi indicati nel presente documento, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati anche tentati, ha definito e adottato, con riferimento ai Processi Sensibili, ogni presidio e controllo preventivo.

In aggiunta a quanto sopra:

• Adozione del Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito, tra i principi in esso contenuti, esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la tentata commissione dei reati presupposto.

• Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

A tal fine, la Società ha in corso un programma di aggiornamento delle vigenti Procedure Aziendali e dei Regolamenti Interni.

L'obiettivo perseguito mediante tale attività è quello, in particolare, di regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati presupposto e al tentativo di commissione di detti reati.

Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

• Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto, nonché il tentativo di commissione di detti reati.